Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 giugno 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato

L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Considerato che l'on. Giorgio Amendola eletto rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo nella lista presentata dal Partito comunista per la quarta circoscrizione - Italia meridionale è deceduto in data 5 giugno 1980;

Considerato che devesi provvedere alla elezione in surrogazione a norma dell'art. 41 legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto che nella lista presentata dal Partito comunista il candidato Giuseppe Vitale segue immediatamente in graduatoria l'ultimo eletto;

Proclama

ai sensi dell'art. 41, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il candidato Giuseppe Vitale eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo per la lista del Partito comunista nella quarta circoscrizione - Italia meridionale in surrogazione di Giorgio Amendola.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il segretario: DE MAIO

(6031)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1979, n. **922**.

Assegnazione di ventinove posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Roma prestano servizio ventinove tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto ateneo ventinove posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per la immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I ventinove posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

istituto di statistica (per la cattedra di statistica) . . . . posti n. 1

Facoltà di magistero:

istituto di psicologia . . . . posti n. 1
istituto di storia della filosofia (per la I cattedra) . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica . . . . posti n. 1
istituto di istologia ed embriologia generale . . . . » 1
terza clinica medica . . . . » 2
clinica delle malattie tropicali . . . » 1
istituto di farmacologia (per la II cattedra . . . . » 1
prima clinica otorinolaringoiatrica . . » 1
prima clinica odontoiatrica . . . . » 1
istituto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso . . . . » 2

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di biologia molecolare (per la cattedra di biologia molecolare . . . posti n. 1
istituto di botanica (per la II cattedra) » 1
istituto di genetica . . . . » 1
istituto dell'orto botanico . . . . . » 2
servizio generale chimico . . . . . » 3

Facoltà di farmacia:

istituto di biochimica applicata . . . posti n. 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di arte mineraria . . . . . posti n. 1
istituto di comunicazioni elettriche . . » 1
istituto di elettrotecnica . . . . . . » 1
istituto di geologia applicata . . . . » 1
istituto di metallurgia . . . . » 1

Facoltà di architettura:

istituto di critica operativa . . . . posti n. 1
istituto di pianificazione territoriale . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1980
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 334

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1980.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed in servizio presso la sede di Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, concernente le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge della provincia autonoma di Bolzano 9 novembre 1979, n. 16, che disciplina le attribuzioni della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.) in provincia di Bolzano;

Visto l'art. 2 di detta legge provinciale 9 novembre 1979, n. 16, il quale stabilisce che il personale già dipendente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, in servizio presso la sede di Bolzano dell'Opera stessa, è trasferito, previo consenso, al comune di Bolzano, ai sensi degli articoli 122, 123 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro 31 luglio 1979, con il quale è stato individuato il personale già dipendente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia assegnato ad altri enti pubblici;

Considerato che il personale in servizio presso la sede di Bolzano della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, non trasferito al comune di Bolzano, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il personale in servizio presso la sede di Bolzano della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.), individuato per ruolo e qualifica come da annessa tabella, è assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1979 e con decorrenza economica dal 1° marzo 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 16

TABELLA

PERSONALE DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE PENSIONATI D'ITALIA (O.N.P.I.) ASSEGNATO AI RUOLI UNICI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 382.

RUOLO TECNICO

Soriani dott. Michele - Collaboratore tecnico;
Colapietra Annina Agnese - Assistente tecnico (non di ruolo);
Dalla Corte Enrico - Operatore tecnico;
De Carli Michele - Operatore tecnico;
Donati Marilena - Operatore tecnico;
Dorigotti Saverio - Operatore tenico;
Epifani Maria Concetta - Operatore tecnico;
Gandolfo Maria Pia - Operatore tecnico;
Gandolfo Rosa - Operatore tecnico;
Rubino Giuseppe - Operatore tecnico;
Franzoso Emilio - Operatore tecnico (non di ruolo);
Caprio Edmea - Agente tecnico;
Centrone Nicola - Agente tecnico;
Ferrari Olga - Agente tecnico;
Grandi Gianna - Agente tecnico;
Lorenzetti Elda - Agente tecnico;
Molinaro Girolama - Agente tecnico;
Stanger Alfons - Agente tecnico;
Visentin Sabina - Agente tecnico;
Garofano Maurizio - Agente tecnico (non di ruolo).

(5717)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale datato 14 marzo 1980 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 3593 datata 8 marzo 1980, con la quale il direttore reggente dell'ufficio provinciale del lavoro di Matera, dott. Celestino Scarimboli, fa presente la necessità di essere nominato presidente della citata commissione, in sostituzione del dott. Antonio Vinci, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Celestino Scarimboli è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera, in sostituzione del dott. Antonino Vinci, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5568)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Vista la nota n. 18906 del 17 dicembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Trento fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Maurizio Casale, rappresentante dell'Associazione degli industriali, dimissionario, con il sig. Gianpietro Magagni;

Decreta:

Il sig. Gianpietro Magagni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Trento, quale rappresentante dell'Associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Maurizio Casale, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento in San Gregorio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 1° settembre 1979 e 10 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 18 novembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti ché giustificano la proroga per un ulteriore semestre del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 18 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5684)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 23 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1976, con il quale è stato ricostituito il comitato predetto;

Considerato che il rag. Pietro Modesti, membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori del settore, è deceduto;

Vista la nota n. 238/EO/sl del 24 marzo 1980, con la quale la Federazione lavoratori aziende elettriche italia-

ne ha designato il rag. Franco Alverino quale componente del comitato medesimo in sostituzione del rag. Pietro Modesti;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Franco Alverino è nominato membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private, gestione autonoma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore, in sostituzione del rag. Pietro Modesti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5515)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio e stabilimento a Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio (Roma) e stabilimento a Pisa;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 luglio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio (Roma) e stabilimento a Pisa, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5685)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestioni servizi, in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestione servizi, con sede in Palermo;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 12 aprile 1979, 13 aprile 1979 e 5 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 1° luglio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestione servizi, con sede in Palermo, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5693)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Rilascio di autorizzazioni speciali per trattori isolati adibiti al traino esclusivo di rimorchi e semirimorchi utilizzati per trasporti combinati anche su relazioni nazionali nonchè estensione della facoltà del traino alternativo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto l'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visto il paragrafo 2, comma terzo, prima parte, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, con il quale è stato consentito il rilascio di una speciale autorizzazione per trattori stradali isolati con il vincolo del traino esclusivo di rimorchi o semirimorchi utilizzati in trasporti combinati internazionali;

Considerata l'opportunità di emanare disposizioni in relazione alle esigenze di sviluppo del trasporto combinato strada-rotaia e strada-mare anche su relazioni nazionali;

Considerato che ai sensi del paragrafo 2, comma terzo, seconda parte, dell'art. 12 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, è data facoltà al Ministro dei trasporti di prevedere, con decreto emanato in base al quarto comma del citato art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, a particolari condizioni ed eventualmente soltanto per periodi transitori, il rilascio di speciali autorizzazioni per trattori stradali isolati, destinati a traini diversi da quelli previsti nel precitato paragrafo 2, comma terzo, prima parte, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1979, n. 783;

Considerato che ai sensi del paragrafo 4, comma primo, prima parte, dell'art. 12 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, è ammesso che, in luogo del rimorchio o semirimorchio in relazione al quale è stata determinata la portata utile dell'autotreno o dell'autoarticolato in disponibilità dell'impresa, il veicolo a motore, facente parte degli anzidetti complessi, effettui il traino di altri rimorchi o semirimorchi agganciabili in linea tecnica e dei quali l'impresa abbia la disponibilità ai sensi dell'art. 9, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Tenuto conto che ai sensi del paragrafo 4, comma secondo, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il Ministro dei trasporti può, con proprio decreto, e a determinate condizioni, estendere la facoltà del traino alternativo dianzi previsto anche a rimorchi e semirimorchi diversi da quelli indicati al paragrafo 4, comma primo, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;

Sentito il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito il rilascio di un'autorizzazione speciale, di cui all'art. 41, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, per trattori stradali isolati con il vincolo del traino esclusivo di rimorchi o semirimorchi agganciabili in linea tecnica ai trattori medesimi ed utilizzati in trasporti combinati nazionali e/o internazionali in quanto diretti o provenienti da scali ferroviari o marittimi.

I rimorchi o semirimorchi di cui sopra devono essere muniti di autorizzazioni contingentate all'autotrasporto di cose in conto terzi ovvero possono essere stati immatricolati all'estero.

Art. 2.

Per i trattori stradali isolati, ai quali è stata rilasciata, in data anteriore al presente decreto, l'autorizzazione speciale di cui al paragrafo 2, comma terzo, prima parte, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, è consentito il rilascio di una autorizzazione supplementare per il traino esclusivo di rimorchi o semirimorchi muniti di autorizzazione contingentata ed utilizzati per trasporti combinati nazionali in quanto diretti o provenienti da scali ferroviari o marittimi.

Art. 3.

L'impresa titolare di autorizzazioni contingentate per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, rilasciate senza vincoli o limiti di esercizio con le modalità previste dalla disciplina vigente al 31 ottobre 1977, relative a veicoli a motore facenti parte di autotreni o autoarticolati in disponibilità dell'impresa ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, può, con tali veicoli a motore, trainare rimorchi o semirimorchi agganciabili in linea tecnica ai veicoli stessi, anche in disponibilità di altre imprese, ed utilizzati esclusivamente per trasporti combinati nazionali e/o internazionali in quanto diretti o provenienti da scali ferroviari o marittimi.

I rimorchi o semirimorchi di cui sopra devono essere muniti di autorizzazioni contingentate all'autotrasporto di cose in conto terzi ovvero possono essere immatricolati all'estero.

Art. 4.

I rimorchi o semirimorchi immatricolati all'estero possono essere utilizzati unicamente per trasporti combinati internazionali e, se sono diretti o provenienti da scali marittimi o da scali ferroviari di Paesi non aderenti alla C.E.E. devono essere anche muniti della prescritta autorizzazione internazionale.

Art. 5.

I conducenti dei trattori e dei veicoli a motore di cui al presente decreto sono tenuti ad esibire agli addetti ai servizi di polizia stradale la documentazione, relativa all'effettuazione del trasporto combinato, nazionale o internazionale, all'uopo stabilita dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai fini del presente decreto, i rimorchi o semirimorchi si intendono utilizzati in trasporti combinati nazionali o internazionali quando essi o loro parti mobili compiono tratti del percorso su carro ferroviario o per via marittima.

Per il trasporto combinato internazionale su relazioni ferroviarie con Paesi aderenti alla C.E.E. si applica la direttiva comunitaria n. 79-5 del 19 dicembre 1978.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FORMICA

(5727)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica industriale lucana (PIL), in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Plastica industriale lucana (PIL), con sede in Potenza;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1979 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica industriale lucana (PIL), con sede in Potenza, è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5692)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio partenopeo, in Afragola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 luglio 1979 al 20 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli), è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5870)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, in Sermoneta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1979, 2 agosto 1979, 15 dicembre 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 ottobre 1978 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5869)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur, in Radicofani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimento di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena);

Visti i decreti ministeriali 2 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 26 maggio 1979, 24 settembre 1979, 26 settembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimento di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena), è prolungata al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5868)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm, in Leini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Neohm di Leini Torino;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 4 gennaio 1979 e 21 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1977 al 1° aprile 1979;

Il CIPI con delibera del 29 maggio 1980 ha accertato la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre del trattamento di cui trattasi;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leini (Torino), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5895)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1176/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la Francia e l'Italia.

Regolamento (CEE) n. 1177/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 119 *del* 12 *maggio* 1980.

(111/C)

Regolamento (CEE) n. 1178/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1179/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1180/80 della commissione, del 7 maggio 1980, recante rettifica del regolamento (CEE) n. 2220/78 che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1181/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri tappeti e rivestimenti per pavimenti, della categoria di prodotti n. 59 (codice 0590), originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1182/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri tappeti e rivestimenti per pavimenti, della categoria di prodotti n. 59 (codice 0590), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1183/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli arazzi fatti a mano della categoria di prodotti n. 60 (codice 0600), originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1184/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bèbès), della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1185/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 88 (codice 0880), originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1186/80 della commissione, del 12 maggio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Somalia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1187/80 della commissione, del 12 maggio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Somalia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1188/80 della commissione, del 12 maggio 1980, relativo al rilascio di titoli d'esportazione di carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 1189/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1190/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1191/80 della commissione, del 12 maggio 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata della restituzione di burro.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1073/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 113 del 1° maggio 1980.

Pubblicati nel n. L 120 *del* 13 *maggio* 1980.

(112/C)

Regolamento (CEE) n. 1192/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativo alla conclusione dell'accordo, sotto forma di scambio di lettere, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda per adeguare talune specificazioni tariffarie.

Pubblicato nel n. L 123 *del* 19 *maggio* 1980.

(113/C)

Regolamento (CEE) n. 1193/80 della commissione, del 13 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1194/80 della commissione, del 13 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1195/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido benzoico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 29.14 D I della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1196/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acrilonitrile della voce ex 29.27 della tariffa doganale comune, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1197/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1198/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai profilati delle sottovoci 73.11 A II, III, IV *a*) 2 e *b*) della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1199/80 della commissione, del 12 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame, della voce 74.07 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1200/80 della commissione, del 13 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1201/80 della commissione, del 13 maggio 1980, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di pomodori.

Pubblicati nel n. L 121 *del* 14 *maggio* 1980.

(114/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Bando di gara n. 1/1980 del 22 maggio 1980 per la trasformazione ed il condizionamento di tabacco sciolto varietà Scafati del raccolto 1979 detenuto dall'organismo d'intervento.

E' indetta una gara pubblica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 327/71 del Consiglio del 15 febbraio 1971, per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento di kg 40.018 di tabacco sciolto in foglia varietà Scafati, raccolto 1979.

L'espletamento della gara e l'esecuzione delle operazioni predette sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 327/71 precitato, dal regolamento (CEE) n. 2603/71 della commissione del 6 dicembre 1971, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 431/80 del 22 febbraio 1980, nonché dalle condizioni e modalità contenute nel presente bando.

Onde consentire la massima pubblicità, il presente bando di gara viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per estratto, nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, serie C.

§ I — OPERAZIONI POSTE IN GARA

Ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria in materia, la gara concerne l'affidamento dell'esecuzione delle seguenti operazioni:

a) ritiro, previa pesatura e salvo i cali in essa riscontrati, di kg 40.018 netti di tabacco greggio in foglia allo stato sciolto della varietà Scafati, raccolto 1979, di cui kg 2.257 di grado A e kg 37.761 di grado B, dal magazzino «centro di raccolta» della società Atitransco S.p.a. sito in Rotondi (Avellino), località Campizze;

b) carico del tabacco indicato alla precedente lettera *a*), su automezzi e trasporto fino al luogo dove sarà effettuata la trasformazione;

c) scarico e stivaggio provvisorio. Lo stivaggio dovrà essere effettuato in masse delle dimensioni e con le quantità richieste dalla particolare varietà, secondo la buona tecnica e conformemente alle indicazioni fornite dall'AIMA. A tal fine i fascicoli dovranno essere spianati singolarmente e posti in massa in file sovrapposte ad embrice;

d) trasformazione del tabacco; per le perdite di peso ed il tasso di umidità si applicano rispettivamente i regolamenti (CEE) n. 410/76 e 1727/70 entrambi modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1979/79 della commissione del 5 settembre 1979.

La cernita dovrà essere fatta secondo le qualità e lunghezze previste dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70 modificato da ultimo dal predetto regolamento (CEE) numero 1979/79.

L'affascicolamento dovrà essere fatto legando le foglie con rafia idoneamente trattata. Il numero di foglie per fascicolo sarà di 40-50 a seconda della lunghezza;

e) condizionamento da effettuarsi in balle del peso netto di kg 80, delle dimensioni di cm 80×80×34 di spessore, e rivestite con tela juta, in due pezzi cuciti a catenella. La disposizione dei fascicoli per ogni strato dovrà essere a ventaglio e tra strato e strato dovranno essere idoneamente sistemati fogli di carta di tipo pergamena per prevenire rotture da pressione del picciolo sui lembi fogliari;

f) 2ª fermentazione. Dovrà essere fatta ponendo il tabacco cernito in masse di fascicoli con la procedura di cui alla precedente lettera *d*).

Le temperature da raggiungere ed il numero dei rivolgimenti sono quelli previsti dalla prassi seguita per detti tabacchi ma, in ogni caso, i rivolgimenti non possono essere inferiori a due;

g) stivaggio provvisorio del tabacco condizionato nello stesso centro di trasformazione.

Il tabacco proveniente dalla trasformazione e condizionamento in balle è di proprietà dell'AIMA.

§ II. — PREZZO BASE D'ASTA

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2603/71, il prezzo base d'asta è di L. 5,500 ECU (cinque ECU e cinquecento millesimi di ECU) per kg da convertirsi in lire italiane applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il prezzo è da intendersi I.V.A. esclusa e comprensivo di tutte le operazioni previste nelle lettere da *a*) a *g*) del precedente § I.

§ III. — PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1) Possono presentare offerta tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, dispongano nel territorio della Repubblica italiana od in uno dei Paesi della C.E.E. di impianti tecnicamente adeguati, rispondenti alle caratteristiche indicate al successivo § V, per l'espletamento delle operazioni descritte al § I del presente bando, da effettuarsi per i tabacchi di tipo sub-tropicale coltivato sotto garza per fascia da sigari.

2) L'offerta, redatta in carta libera, per poter essere presa in considerazione deve:

a) essere indirizzata al presidente dell'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 Roma;

b) essere presentata entro il termine delle ore 14 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in piego sigillato a ceralacca, sul quale deve essere apposta all'esterno, senza altre indicazioni, in modo chiaro, la indicazione: «Offerta per l'affidamento delle operazioni di trasformazione e condizionamento dei tabacchi sciolti di tipo sub-tropicale per fascia da sigari, raccolto 1979, varietà Scafati».

Detto piego sigillato deve essere spedito o consegnato, racchiuso in altra busta, all'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 Roma;

c) contenere, a parte, nella busta suddetta, la prova della cauzione di partecipazione alla gara, costituita mediante fidejussione bancaria per l'importo di L. 10.000.000 (diecimilioni), secondo l'allegato n. 1 al presente bando.

3) L'offerta per essere valida deve:

a) essere redatta in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'offerente. Se l'offerente è persona giuridica, devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il nome, il cognome, la qualifica, le generalità del legale rappresentante e la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta.

Se l'offerente è residente fuori d'Italia e non vi possiede alcuna sede di attività deve essere dichiarata anche l'elezione di domicilio in Italia;

c) indicare l'ubicazione dello stabilimento ove s'intendono effettuare le operazioni oggetto di gara e contenere la dichiarazione che il concorrente ne ha la piena disponibilità;

d) indicare il prezzo in ECU per kg netto richiesto per l'espletamento delle suddette operazioni, che non deve essere, comunque, superiore al prezzo base di gara di cui al § II del presente bando;

e) non contenere cancellature, né soprascritte, né condizioni aggiuntive o riserve di sorta.

4) Non sono ammesse offerte condizionate, per persone da nominare o riferentisi ad offerte di altri concorrenti.

5) Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute, o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.

6) Sotto pena dell'incameramento della cauzione di partecipazione alla gara, l'offerta non è revocabile e vincola l'offerente sino alla decisione di aggiudicazione dell'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco.

Per la presentazione dell'offerta, può essere utilizzato il modello di cui all'allegato 2 del presente bando.

§ IV. — CONSTATAZIONE DELLE OFFERTE E DECISIONE SU DI ESSE

Alle ore 10 del primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si procede, presso la sede dell'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 Roma, in seduta pubblica, allo spoglio delle offerte da parte di apposita commissione nominata dal presidente dell'AIMA.

Il presidente della commissione predetta enumera, e depone sul tavolo senza aprirle, le buste contenenti le offerte pervenute oltre il predetto termine, le quali vengono escluse dalla gara.

La commissione apre i pieghi validamente presentati e ricevuti; formula, quindi, la graduatoria delle offerte riconosciute regolari.

L'autorità che presiede la seduta aggiudica la gara provvisoriamente e sotto condizione dell'esito favorevole degli accertamenti di cui al § V, punto 2), a chi ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'organismo d'intervento ed il cui prezzo sia inferiore o, al massimo, pari a quello fissato nel bando di gara.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede mediante licitazione tra i concorrenti alla gara, se presenti, che hanno presentato la stessa offerta. Nel caso in cui i concorrenti che hanno presentato la stessa offerta non siano tutti presenti, o, se presenti, non vogliono migliorare l'offerta, l'aggiudicatario viene estratto a sorte.

L'aggiudicazione provvisoria ha luogo anche quando vi sia una sola offerta.

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria, il presidente della commissione di gara dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il segretario della commissione stende, quindi, in triplice originale, il «processo verbale di aggiudicazione provvisoria» in cui descrive le operazioni svolte, unendo al primo esemplare le offerte ricevute. Tale verbale viene sottoscritto dall'autorità che ha presieduto la seduta, dall'aggiudicatario che ne riceve un esemplare, se presente, dai membri della commissione e dal segretario.

Al predetto processo verbale viene allegata copia conforme del bando di gara.

Se l'aggiudicatario è assente gli viene notificata la decisione di aggiudicazione provvisoria con lettera del direttore dell'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco.

L'aggiudicazione provvisoria ha l'effetto di obbligare l'aggiudicatario al compimento delle operazioni di cui al § I del presente bando ed il processo verbale di aggiudicazione provvisoria integrato da copia conforme del presente bando e dall'eventuale lettera di cui innanzi, costituisce testo integrale di offerta irrevocabile che diverrà contratto nel momento in cui all'aggiudicatario provvisorio sarà comunicata l'aggiudicazione definitiva mediante lettera del presidente dell'Azienda.

Per le offerte che non sono state prese in considerazione o non sono state accettate viene data immediata comunicazione agli offerenti con relativo svincolo della cauzione presentata per la partecipazione alla gara. La cauzione di partecipazione presentata dalla ditta dichiarata aggiudicataria viene svincolata all'atto della presentazione della cauzione di cui al successivo § VI, lettera *a*).

§ V. — DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ED ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI STESSI

1) *Caratteristiche degli impianti*:

Date le particolari esigenze richieste dalla lavorazione e dal susseguente stivaggio provvisorio dei tabacchi sub-trapicali da fascia per sigari, il magazzino di trasformazione deve essere costituito ed attrezzato come segue:

a) locale/i della superficie complessiva di almeno quattrocento metri quadri, per stivaggio provvisorio, provvisto di idonee apparecchiature al fine di creare e mantenere in esso una temperatura costante di ventuno/venticinque gradi centigradi ed un'umidità relativa ambiente dell'ottantacinque/novanta percento durante le ventiquattro ore.

In esso/i il tabacco verrà stivato con le modalità specificate al precedente § I, lettera *c*); detto locale potrà essere successivamente adibito a deposito dei colli ottenuti dalla trasformazione del prodotto in foglia;

b) galleria inumiditrice a ciclo continuo, od analoga attrezzatura che permetta l'inumidimento, con vapore, del tabacco in fascicoli per la successiva cernita.

Tale attrezzatura deve garantire l'assoluta assenza di bagnature o gocciolamenti, ad evitare l'irrimediabile danneggiamento del prodotto;

c) locale/i separato/i da quelli indicati alla lettera *a*), della superficie minima di seicento metri quadri, per la cernita del prodotto e successivo affascicolamento, con le modalità di cui al precedente § I, lettera *d*).

Detti locali devono essere dotati di apparecchiature analoghe a quelle di cui alla lettera *a*), per il condizionamento ambientale, al fine di raggiungere e mantenere temperature costanti di almeno diciotto gradi centigradi ed un'umidità relativa dell'ottantacinque/novanta per cento;

d) locale/i separato/i dai precedenti per la seconda fermentazione di cui al precedente § I, lettera *f*).

Il condizionamento di tali ambienti dovrà garantire una costanza di temperatura da ventuno a venticinque gradi al massimo ed un'umidità relativa non superiore al settanta/settantacinque per cento;

e) pressa e casseforme per il condizionamento del prodotto, che dovrà essere posto in balle di juta delle dimensioni e con le modalità in uso internazionale e riportate al precedente § I, lettera *e*).

2) *Accertamento dell'idoneità degli impianti*:

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria e prima dell'inizio delle operazioni oggetto di gara, si procede all'accertamento dell'idoneità degli impianti dell'aggiudicatario, mediante commissione nominata dal direttore dell'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco.

Qualora il magazzino dovesse essere riconosciuto, a giudizio della predetta commissione, inidoneo al servizio da espletare, l'aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione provvisoria, con relativa perdita della cauzione prestata per la partecipazione alla gara. In tal caso l'Azienda si riserva di aggiudicare il servizio al secondo in graduatoria.

Eseguito l'accertamento sull'idoneità degli impianti, e sempreché l'esito dello stesso risulti favorevole, il Ministro-Presidente dell'AIMA comunica l'aggiudicazione definitiva al soggetto interessato.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria, integrato della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva del Ministro-Presidente costituisce contratto di prima trasformazione e di condizionamento, di cui all'art. 7, § I, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970.

§ VI. — Adempimenti successivi all'aggiudicazione ed all'accertamento dell'idoneità degli impianti

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dall'acquisizione della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva deve, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa:

a) prestare cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di gara nella misura complessiva di lire italiane 510.000.000 (cinquecentodiecimilioni).

La cauzione dovrà essere costituita, mediante fidejussione bancaria, secondo l'allegato 3 al presente bando.

La suddetta cauzione sarà totalmente o parzialmente acquisita qualora gli impegni dell'aggiudicatario non risultassero soddisfatti o lo fossero soltanto in parte;

b) presentare polizza assicurativa per l'importo di lire italiane 510.000.000 (cinquecentodiecimilioni) a garanzia degli eventi appresso indicati: incendio, azione del fulmine, scoppio, esplosione, guasti arrecati per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere l'assicurato, scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici, atti dolosi, terrorismo e sabotaggio, terremoti ed alluvioni;

c) presentare polizza assicurativa per l'importo di lire italiane 51.000.000 (cinquantunomilioni), contro i rischi derivanti dal furto, primo rischio assoluto.

Le polizze assicurative devono contenere la precisazione che, in caso di sinistro, il risarcimento deve essere liquidato all'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco e che le polizze non possono essere svincolate senza il consenso scritto dell'AIMA medesima.

La sezione specializzata per il tabacco provvede al più presto alla verifica di tali documenti e, in caso di regolarità, autorizza il ritiro del tabacco da trasformare.

§ VII. — Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario, avuta cognizione dell'aggiudicazione definitiva ed osservati gli adempimenti di cui al precedente § VI, ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni descritte al § I ed in particolare:

a) ritirare la totalità del tabacco entro dieci giorni dall'autorizzazione di cui al precedente § VI, ultimo comma;

b) trasformare il tabacco entro tre mesi dalla data di consegna del tabacco in foglia allo stato sciolto;

c) consentire in ogni momento, ai funzionari della sezione specializzata per il tabacco ed alle persone al loro seguito, l'accesso nei locali del magazzino di trasformazione al fine di effettuarvi i controlli necessari;

d) tenere a disposizione dell'organismo d'intervento il tabacco condizionato in colli nei locali di stivaggio provvisorio, al fine della consegna all'assuntore del servizio di ammasso definitivo.

§ VIII. — Controlli

I controlli saranno effettuati dall'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco che provvederà, tra l'altro, ad istituire, in doppio originale, il «*certificato di controllo*», di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2603/71 della commisisone del 6 dicembre 1971.

Il primo originale del certificato viene consegnato all'aggiudicatorio all'atto della presa in consegna del tabacco sciolto in foglia da trasformare.

Tale documento viene restituito all'AIMA-tabacco al momento della richiesta di pagamento del servizio reso.

Si applicano, se del caso, le norme di cui al regolamento (CEE) n. 1687/76 della commissione del 30 giugno 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene il controllo della destinazione e l'utilizzazione del tabacco detenuto dall'organismo di intervento, nonché per l'espletamento degli adempimenti doganali relativi all'esportazione di tabacco da sottoporre a trasformazione.

Si applicano, altresì, le disposizioni emanate dalla AIMA-tabacco per l'esercizio dei controlli istituzionali e per l'emissione delle documentazioni necessarie.

§ IX. — Modalità di pagamento

Al termine delle operazioni di trasformazione e constatata la regolarità delle operazioni eseguite ed annotate nei «registri dei tabacchi allo stato sciolto» ed «in colli», viene redatto, in contraddittorio fra rappresentante della AIMA-tabacco ed aggiudicatario o suo rappresentante, il «*processo verbale di riscontro del tabacco in foglia sottoposto a controllo*».

Successivamente, l'aggiudicatario consegna all'AIMA-tabacco il primo originale del «certificato di controllo», corredato di fattura.

Completato il «certificato di controllo», l'AIMA-tabacco procede per il pagamento.

Roma, addì 22 maggio 1980

Il Ministro-Presidente: Marcora

Allegato 1

Fac-simile di cauzione di partecipazione alla gara

Banca . . . . . .

Data . . . . .

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 Roma

Premesso che:

la ditta . . . . (1)

intende concorrere alla gara indetta da codesta Azienda con bando n. 1/1980 del 22 maggio 1980, presentando offerta per lo affidamento delle operazioni di trasformazione e di condizionamento di kg 40.018 netti di tabacco sciolto - varietà Scafati del racc. 1979 da fascia da sigari, detenuto dall'organismo di intervento;

deve, ai sensi del paragrafo III, punto 2, lettera *c*), del bando di gara, prestare cauzione di partecipazione alla gara, mediante fidejussione bancaria, dell'importo di L. 10.000.000 (diecimilioni);

la sottoscritta banca . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti signori . . . .
. . . . (2)
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dalla partecipazione alla gara per l'importo di L 10.000.000 (diecimilioni).

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione ed in particolare ai sensi del § III, punto 6), la banca sottoscritta rimane obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima, e senza bisogno di costituzione in mora nè di previa escussione della ditta . . . . (3)
la somma di L. 10.000.000 (diecimilioni).

La presente fidejussione si intende valida ed operante dalla data di emissione, sino a dichiarazione liberatoria dell'AIMA-Ta-

bacco, da rilasciarsi il giorno di aggiudicazione provvisoria della gara di cui al bando n. 1/1980 citato in premessa, salvo il caso in cui la ditta sopra indicata rimanga aggiudicataria della citata gara.

In tale caso la presente fidejussione sarà svincolata da codesta Azienda di Stato nel momento in cui sarà presentata dalla ditta aggiudicataria la fidejussione bancaria di cui al § VI, lettera *a*), del bando di gara richiamato in premessa.

In fede.

(Timbro e firme)

---

(1) Denominazione o ragione sociale.
(2) Nome, cognome, luogo e data di nascita.
(3) Ripetere i dati di cui al punto (1).

ALLEGATO 2

Fac-simile di offerta

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

OGGETTO: *Offerta per l'affidamento della trasformazione ed il condizionamento di kg 40.018 di tabacco netto sciolto - varietà Scafati del racc. 1979 per fascia da sigari detenuto dall'organismo di intervento. Bando di gara n. 1/1980 del 22 maggio 1980.*

Il sottoscritto . . . . . . (1)
nella sua qualità di . . . . . . (2)
della . . . . (3)
dichiara, con la presente offerta di concorrere alla gara di cui al bando n. 1/1980 del 22 maggio 1980 indetto da codesta Azienda di Stato, e di mettere a disposizione per l'espletamento delle operazioni in esso descritte, il magazzino di trasformazione sito in . . . . . . provincia . . . .
via/contrada/località . . . .
dichiarando di averne la disponibilità.

Il prezzo è di . . . . . E.C.U. (. . .)
(4) per kg netto.

La presente offerta si intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite nel bando indicato in oggetto che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna condizione o riserva.

Allega, a parte, a titolo di cauzione, la fidejussione bancaria di partecipazione rilasciata in data . . . . . dalla Banca . . . . . .
per l'importo di L. 10.000.000 (diecimilioni).

Data . . . . .

(Firma e timbro dell'offerente)

---

(1) Nome, cognome, luogo e data di nascita.
(2) Titolare, presidente, amministratore delegato, legale rappresentante, ragione sociale e la sede; se l'offerente è residente fuori d'Italia e non ha alcuna sede di attività in Italia, aggiungere anche l'esatta indicazione del domicilio eletto in Italia.
(3) Denominazione o ragione sociale.
(4) Esprimere il prezzo offerto anche in lettere.

ALLEGATO 3

Fac-simile della cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di gara

BANCA . . . . .

Data . . .

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

Premesso che:

la ditta . . . . (1)
ha concorso alla gara indetta da codesta Azienda con bando n. 1/1980 del 22 maggio 1980, presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di trasformazione e di condizionamento di kg 40.018 netti di tabacco sciolto - varietà Scafati del racc. 1979 da fascia da sigari, detenuto dall'organismo di intervento;

il giorno . . . . . . la predetta ditta è rimasta provvisoriamente aggiudicataria della gara di cui trattasi;

ai sensi del § VI, lettera *a*), del bando di gara suddetto la ditta aggiudicataria deve provvedere, entro 10 giorni dalla acquisizione della lettera di comunicazione della aggiudicazione definitiva, a prestare cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di gara, per l'importo di L. 510.000.000 (cinquecentodiecimilioni);

la lettera di aggiudicazione definitiva è stata acquistata il . . . .;

La sottoscritta banca . . . .
e per essa i suoi legali rappresentanti signori . . . . .
. . . . (2)
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'aggiudicazione della gara e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, per irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio oggetto di gara che abbiano dato luogo a diminuzione di valore del tabacco dalla stessa ritirato presso l'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco, sino alla concorrenza di L. 510.000.000 (cinquecentodiecimilioni).

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la Banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima e senza costituzione in mora nè previa escussione della ditta . . . . (1)
la somma che da codesta Azienda sarà indicata come dovuta dalla precitata ditta sino alla concorrenza di L. 510.000.000 (cinquecentodiecimilioni).

La presente fidejussione s'intende valida ed operante dal . . . . . . (3) al . . . . . . (4) ed è tacitamente rinnovabile per ognuno dei giorni successivi alla prima scadenza, sino a dichiarazione liberatoria dell'AIMA-Tabacco, da rilasciarsi, in ogni caso, a completa spedizione del prodotto ottenuto dalla trasformazione, per l'immagazzinamento definitivo.

In fede.

. . . .
Timbro e firma

---

(1) Denominazione o ragione sociale.
(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita.
(3) Entro 10 giorni dalla acquisizione della lettera di aggiudicazione definitiva.
(4) Scadenza del termine stabilito per la trasformazione e cioè tre mesi dalla data di presa in consegna del tabacco (§ VII, lettera *b*), del bando di gara).

(5833)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia della politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra di filosofia della politica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5979)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 16 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	833,05	833,05	833,15	833,05	833 —	—	832,95	833,05	833,05	833,05
Dollaro canadese	726,90	726,90	727,50	726,90	726,85	—	727,10	726,90	726,90	726,90
Marco germanico	472,45	472,45	472,60	472,45	472,25	—	472,45	472,45	472,45	472,45
Fiorino olandese	431,09	431,09	431 —	431,09	431 —	—	430,95	431,09	431,09	431,10
Franco belga	29,515	29,515	29,50	29,515	29,50	—	29,494	29, 15	29,515	29,50
Franco francese	203,05	203,05	202,91	203,05	202,90	—	202,98	203,05	203,05	203,05
Lira sterlina	1950,45	1950,45	1951 —	1950,45	1949 —	—	1950,20	1950,45	1950,45	1950,45
Lira irlandese	1771,50	1771,50	1769 —	1771,50	1768,50	—	1767 —	1771,50	1771,50	—
Corona danese	152,44	152,44	152,30	152,44	152,20	—	152,35	152,44	152,44	152,45
Corona norvegese	172,15	172,15	172,15	172,15	171,95	—	172,20	172,15	172,15	172,15
Corona svedese	200,78	200,78	200,40	200,78	200,45	—	200,75	200,78	200,78	200,78
Franco svizzero	514,67	514,67	513,25	514,67	513,50	—	514 —	514,67	514,67	514,65
Scellino austriaco	66,363	66,363	66,30	66,363	66,30	—	66,44	66,363	66,363	66,35
Escudo portoghese	16,90	16,90	17,14	16,90	17,10	—	17,10	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,90	11,90	11,88	11,90	11,88	—	11,881	11,90	11,90	11,90
Yen giapponese	3,852	3,852	3,86	3,852	3,851	—	3,853	3,852	3,852	3,85

Media dei titoli del 16 giugno 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	64,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,925
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	84,375
» 6 % » » 1970-85	80,225
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	88,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,700
» » » » 1-10-1978/80	99,775
» » » » 1- 3-1979/81	99,300
» » » » 1- 7-1979/81	99,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	98,700
» » » » 1-12-1979/81	97,575
» » » » 1- 5-1979/82	98,900
» » » » 1- 7-1979/82	98 —
» » » » 1-10-1979/82	98,225
» » » » 1- 1-1980/82	90,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,125
» » » 12 % 1- 4-1982	95,600
» » » 12 % 1-10-1983	93,100
» » » 12 % 1- 1-1984	92,975
» » » 12 % 1- 4-1984	93,150
» » » 12 % 1-10-1984	92,650
» » » 12 % 1-10-1987	92,1[illegible]0

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	833 —
Dollaro canadese	727 —
Marco germanico	472,45
Fiorino olandese	431,02
Franco belga	29,504
Franco francese	203,01
Lira sterlina	1950,325
Lira irlandese	1769,25
Corona danese	152,395
Corona norvegese	172,175
Corona svedese	200,765
Franco svizzero	514,335
Scellino austriaco	66,401
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	11,89
Yen giapponese	3,852

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 6 giugno 1980, n. 728. Istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Napoli

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Sentiti la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli e il consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio;

Accertata, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sopra citato, la sussistenza delle condizioni idonee all'istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Napoli;

Delibera:

E' autorizzato presso la borsa valori di Napoli lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto.

Le riunioni si terranno dalle ore 15,30 alle ore 16,30 di ogni lunedì. Qualora tale giorno sia festivo secondo il calendario di borsa, le riunioni si terranno nel primo giorno successivo di borsa aperta.

La data di inizio delle riunioni sarà fissata dal comitato del mercato ristretto sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il presidente: MICONI

(5991)

Deliberazione 6 giugno 1980, n. 729. Costituzione del comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Napoli.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Vista la propria delibera n. 728 in data odierna, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto presso la borsa valori di Napoli;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del comitato del mercato ristretto di Napoli e vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli e dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli nonché dall'Associazione bancaria italiana;

Delibera:

E' costituito il comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Napoli.

Sono nominati componenti del comitato, per l'anno 1980, i signori:

Presidente:

Nicosia dott. Gaetano Antonino, commissario di borsa per la borsa valori di Napoli.

Membri:

Stangherlin dott. Amedeo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Sersale dott. Giambattista, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;

Squadrilli dott. Giorgio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;

Genna dott. Mario, in rappresentanza delle aziende di credito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il presidente: MICONI

(5992)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato, il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 235/19 in data 27 marzo 1980, con la quale il presidente della corte d'appello dell'Aquila nell'informare che il dott. Troise Armando, componente effettivo di quella commissione, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Cecchini Massimo;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Cecchini Massimo, magistrato di Cassazione con funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avezzano, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello dell'Aquila in sostituzione del dott. Troise Armando.

Roma, addì 21 aprile 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1980
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 340

(5588)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elevazione, da tre a sette, del numero dei posti del concorso, per esami, a segretario contabile nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1979, registro n. 12, foglio n. 172, con il quale è stato bandito il concorso, per esame, a tre posti di segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto per l'anno 1978;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 334, questo Ministero è stato autorizzato ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire un concorso, per esami, a quattro posti di segretario contabile nel ruolo suddetto per l'anno 1979;

Considerato l'urgente necessità di conferire anche i suindicati quattro posti per far fronte ad inderogabili esigenze di funzionamento degli istituti sperimentali;

Ritenuto che per sopperire tempestivamente a tali esigenze si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il richiamato decreto ministeriale 10 agosto 1979;

Decreta:

I posti di segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, messi a concorso con il decreto ministeriale 10 agosto 1979 di cui alle premesse sono aumentati da tre a sette.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1980
Registro n. 7 *Agricoltura, foglio n.* 268

(5888)

Elevazione, da undici a diciotto, del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera esecutiva.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1979, registro n. 12, foglio n. 173, con il quale è stato bandito il concorso, per esame, ad undici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera esecutiva per l'anno 1978.

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 334, questo Ministero è stato autorizzato ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire un concorso, per esame, a sette posti di coadiutore nel ruolo suddetto per l'anno 1979;

Considerato l'urgente necessità di conferire anche i suindicati sette posti per far fronte ad inderogabili esigenze di funzionamento degli istituti sperimentali;

Ritenuto che per sopperire tempestivamente a tali esigenze si rende necessario aumentare il numero dei posti messi al concorso con il richiamato decreto ministeriale 10 agosto 1979;

Decreta:

I posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, messi a concorso con il decreto ministeriale 10 agosto 1979 di cui alle premesse sono aumentat da undici a diciotto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1980
Registro n. 7 *Agricoltura, foglio n.* 270

(5889)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lucini Riccardo, nato a Bologna il 23 ottobre 1925, puo partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del 14 settembre 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Stoppani Alberto, nato a Monte San Vito il 13 settembre 1924, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 14 settembre 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5739)

Elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969, citato sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliero e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 20 febbraio 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoindicati:

Bruscoli Paolo, nato a Pesaro l'11 settembre 1935;
Cesari Franco, nato a Bologna il 18 ottobre 1929;
Chiappara Pietro, nato a Genova il 15 dicembre 1926;
De Vita Vincenzo, nato a Bari il 26 luglio 1932;
Gallinotto Giovanni, nato a Cannero Riviera il 17 luglio 1934;
Marino Francesco, nato a Cropalati il 7 ottobre 1930;
Papadia Lucio, nato a Uggiano La Chiesa il 1° gennaio 1928;
Spadaro Giovanni Battista Sciacca, nato il 24 giugno 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5737)

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate

le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 1° aprile 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

De Pirro Gilfredo, nato a Savona il 29 agosto 1928;
Modica Vittorio, nato a Siracusa l'11 gennaio 1928.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5738)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche

Con deliberazione della giunta provinciale 16 maggio 1980, n. 4548, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle seguenti farmacie vacanti e di nuova istituzione della provincia di Trento:

Aldeno, Bondone (Valli Giudicarie), Canal S. Bovo, Castello-Molina di Fiemme, Castello Tesino, Fiavè, Giovo, Pieve Tesino, Rovereto (9ª sede), S. Michele all'Adige, S. Orsola, Segonzano, Siror - frazione di S. Martino di Castrozza, Stenico, Trento (25ª sede), Vallarsa, Vermiglio e Vigo di Fassa.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del 30 settembre 1980.

(5801)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare e divisione di radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare e divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(1998/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo « A »), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(2013/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2019/S)

OSPEDALE « MARIA IMMACOLATA LONGO » DI MUSSOMELI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(2015/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
- un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
- un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
- un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(2002/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(1999/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
- un posto di aiuto di medicina generale;
- un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(2000/S)

OSPEDALE « A. GALATEO » DI LECCE

Concorso a cinque posti di aiuto pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di aiuto pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Lecce.

(2014/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(1994/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(1995/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(1996/S)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(1997/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1980, n. 8.

Disciplina delle attività di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della legge

La Regione disciplina con la presente legge l'orientamento e la formazione professionale ai sensi degli articoli 4, 35 e 117 della Costituzione, dell'art. 4 dello statuto, degli articoli 35, 36, 37, 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Titolo I
FINALITA', OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 2.
Finalità e obiettivi

Gli interventi, le iniziative e le attività di cui all'articolo precedente realizzano un servizio di interesse pubblico.

Tale servizio concorre a rendere effettivo il diritto al lavoro e a contribuire allo sviluppo della personalità, alla crescità della professionalità e alla partecipazione dei lavoratori alla vita sociale ed economica.

La Regione opera, nel quadro della riforma degli ordinamenti pubblici, per la realizzazione di una politica attiva del lavoro e favorisce lo sviluppo della professionalità dei lavoratori come fattore evolutivo dell'assetto produttivo e dell'organizzazione del lavoro nella determinazione degli obiettivi della programmazione regionale.

In particolare, la formazione professionale disciplinata dalla presente legge concorre a:

a) realizzare la piena occupazione mediante l'introduzione dei giovani nelle attività lavorative, il reinserimento dei lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione produttiva e di trasformazione economica, la mobilità professionale dei lavoratori;

b) superare gli squilibri territoriali e sociali;

c) rimuovere le cause che impediscono la parità di diritti ed opportunità sociali e lavorative fra uomini e donne;

d) sostenere l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro degli invalidi e dei portatori di menomazioni;

e) promuovere il reinserimento nella società dei detenuti presso gli istituti di rieducazione e di pena.

Art. 3.
Soggetti della formazione professionale

Le iniziative di orientamento e formazione professionale disciplinate dalla presente legge nell'ambito delle competenze regionali, sono rivolte a tutti i cittadini italiani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e concernono i settori produttivi di beni e di servizi per le attività di lavoro dipendente, autonomo od associato e per le prestazioni professionali.

Alle attività di formazione professionale possono essere ammessi anche cittadini stranieri, nel rispetto della normativa vigente.

Titolo II
PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4.
La formazione professionale come sistema formativo regionale

La Regione organizza e disciplina la formazione professionale come sistema nell'ambito della normativa nazionale ed europea.

Il sistema formativo regionale è:

programmato, in quanto inteso a valorizzare le risorse umane in connessione con lo sviluppo sociale e con le finalità della programmazione economica;

organico, in quanto correla e coordina la molteplicità delle esigenze di formazione, in un quadro omogeneo di obiettivi formativi;

progettuale, in quanto intende la professionalità come formazione globale, e quindi come capacità di organizzare i fattori tecnologici, economici, sociali e culturali in relazione alla produzione di beni e di servizi, ed alla partecipazione allo sviluppo sociale ed economico;

flessibile, in quanto organizzato in cicli e unità formativi corrispondenti con le esigenze differenziate degli utenti e con la dinamica del lavoro e tali da consentire una efficace gestione della mobilità professionale;

pluralistico, poichè inteso a valorizzare le proposte formative presenti sul territorio e la loro potenzialità associativa ed aggregativa quali condizioni di sviluppo di vita democratica e di creatività formativa;

aperto, in quanto atto a recepire il contributo sociale, culturale, tecnologico delle realtà regionali, nazionali e internazionali.

Detto sistema mira a consentire la formazione professionale ricorrente lungo l'intero arco della vita di lavoro, in un quadro di educazione permanente. Esso si collega con il sistema scolastico e con il mondo produttivo di beni e di servizi, in modo da favorire un rapporto costante tra formazione, scuola, lavoro.

Titolo III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 5.
Organizzazione del sistema di formazione professionale

La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge e mediante il metodo della programmazione, organizza il sistema regionale di formazione professionale.

Il sistema formativo regionale si realizza attraverso:

a) l'approvazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e degli ordinamenti didattici;

b) la delega delle funzioni amministrative;

c) l'utilizzo delle strutture degli enti di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

d) l'adozione dei provvedimenti e l'approntamento delle strutture di cui all'art. 13 della presente legge.

I comitati comprensoriali concorrono alla predisposizione dei programmi e dei piani di formazione professionale e ne coordinano la gestione.

Le province concorrono alla definizione degli indirizzi della programmazione regionale e possono partecipare alla gestione delle attività formative.

I rapporti amministrativi e finanziari tra gli enti delegati e le province sono disciplinati per il tramite di convenzione.

Art. 6.
Le procedure della programmazione

La giunta regionale, contestualmente alla predisposizione del piano regionale di sviluppo e con le procedure di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, presenta uno schema di piano pluriennale che reca le direttive generali ed i criteri per l'esercizio delle deleghe in materia di formazione professionale e per l'elaborazione dei documenti di cui al successivo art. 7.

Tale schema, unitamente al parere espresso dalla commissione consiliare competente, costituisce la proposta di piano pluriennale della formazione professionale.

I comitati comprensoriali elaborano, sentiti gli enti di cui alla lettera *d)* ed *f)* dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, un motivato parere sulla proposta di piano pluriennale di formazione professionale, nell'ambito delle procedure di approvazione del piano socio-economico e territoriale di comprensorio di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

Sulla base delle indicazioni regionali e comprensoriali, gli enti delegati, sentiti i consigli scolastici distrettuali, predispongono il piano pluriennale e, entro il 15 marzo di ciascun anno, il programma annuale.

La giunta regionale, sulla base dei documenti programmatici di cui ai commi precedenti, formula una proposta organica di programma, approvata con deliberazione del consiglio regionale entro il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 7.

Piani pluriennali e programmi annuali

Il piano pluriennale della formazione professionale è costituito dai seguenti documenti:

a) stima dei fabbisogni di formazione professionale in rapporto alla situazione socio-economica, alle prospettive occupazionali e ai progetti di riconversione e ristrutturazione dei diversi settori della regione, articolati per aree comprensoriali;

b) rilevazione dello stato della formazione professionale;

c) definizione ordinata per aree comprensoriali degli obiettivi del piano articolati per settori produttivi, tipologie, fasce di mansioni;

d) analisi e previsione dei costi in correlazione con gli obiettivi;

e) previsione delle disponibilità finanziarie precisando le fonti di finanziamento;

f) definizione dei criteri per il riparto delle risorse evidenziando i nuovi investimenti;

g) indicazioni circa le modalità di attuazione del piano, ivi compresi gli adempimenti amministrativi necessari;

h) criteri e obiettivi per le iniziative di ricerca ed innovazione didattica;

i) progetti speciali da proporre per il finanziamento da parte del Fondo sociale europeo;

l) il censimento delle strutture e laboratori delle scuole statali, utilizzabili per la formazione professionale.

Il programma annuale, con riferimento alla programmazione pluriennale, indica gli obiettivi ed i criteri di attuazione degli interventi ed, in particolare, definisce per ciascuna iniziativa:

a) il tipo, la durata del ciclo formativo e la qualifica;

b) la localizzazione;

c) la durata in ore;

d) il numero massimo e minimo degli allievi;

e) i criteri di ammissibilità in relazione alla scolarità acquisita ed al livello di formazione da raggiungere;

f) il centro o struttura presso cui è svolta e la forma di gestione;

g) i costi e l'importo dei contributi finanziari della Regione e degli altri enti.

Il programma comprende inoltre indicazioni per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e amministrativo ai vari livelli.

Art. 8.

Competenze della Regione

Restano di competenza della Regione, oltre quanto altro stabilito dalla presente legge, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'attuazione di eventuali specifiche iniziative definite dalla programmazione pluriennale ed annuale che non risultino realizzabili da parte degli enti delegati;

b) la redazione e la trasmissione della relazione annuale al Ministero del lavoro;

c) la verifica della persistenza delle condizioni di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della gestione finanziaria degli enti non soggetti a controllo da parte dei comitati regionali di controllo;

d) il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei piani e dei programmi.

Al fine di garantire organicità di indirizzi e coerenza delle attività formative con le finalità della presente legge, le funzioni di competenza regionale in materia di formazione professionale previste dalla legislazione vigente sono coordinate dall'assessore alla formazione professionale.

Art. 9.

Commissione per la formazione professionale

E' istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, la commissione per la formazione professionale, alla quale sono attribuiti compiti di consulenza e proposta.

Tale commissione è composta da:

l'assessore competente che la presiede e la convoca;

un numero di esperti non superiore a 11, designati dal consiglio regionale con voto limitato a 6;

due esperti designati dall'U.R.P.P.;

un esperto designato dall'A.N.C.I.

Gli esperti di cui al comma precedente sono individuati tra persone competenti nel campo della formazione professionale e nella ricerca sui temi della professionalità, dell'organizzazione del lavoro, dell'occupazione e della determinazione dei fabbisogni formativi; tale competenza è attestata da titoli o esperienze acquisiti nei relativi settori.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'assessorato alla formazione professionale.

Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi ed i pareri necessari allo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale degli apporti delle rappresentanze regionali del mondo del lavoro e della produzione, della scuola e degli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La commissione scade con lo scioglimento del consiglio regionale.

Art. 10.

Progettazione formativa ed ordinamenti didattici

La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando ai diversi livelli la funzione di progettazione formativa.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta e nell'ambito delle disposizioni statali e delle direttive della Comunità economica europea, approva gli ordinamento didattici.

Tali ordinamenti, nel quadro di un continuo adeguamento dei contenuti all'evoluzione scientifica, tecnologica ed organizzativa e nel rispetto della libertà di insegnamento, definiscono:

a) gli obiettivi, il livello formativo e le capacità operative da raggiungere mediante gli interventi, in aderenza alle fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee disciplinate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) i requisiti di ammissione;

c) gli indirizzi per la predisposizione dei programmi didattici;

d) le attrezzature necessarie;

e) i contenuti e le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento, in applicazione di quanto disposto al primo comma, lettera *a)* dell'art. 18 della legge 21 gennaio 1978, n. 845.

Art. 11.

Tipologie

Le attività di formazione professionale promosse dalla Regione comprendono:

corsi di formazione e di orientamento professionale;

stages e tirocini sul lavoro;

convegni e seminari;

ricerche finalizzate allo svolgimento delle attività di formazione professionale.

Tali attività sono rivolte:

a) alla qualificazione e specializzazione per il primo inserimento al lavoro di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico, o che siano in possesso di una preparazione superiore;

b) alla qualificazione degli apprendisti e dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni;

c) all'aggiornamento dei tecnici e dei quadri intermedi e superiori;

d) alla qualificazione, aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori che nei diversi campi di attività siano coinvolti da processi di trasformazione tecnologica o dell'organizzazione del lavoro, oppure intendano migliorare le proprie capacità professionali;

e) all'aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori dei servizi della pubblica amministrazione locale;

f) alla qualificazione per l'esercizio di attività lavorativa autonoma;

g) alla riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento di lavoratori autonomi;

h) alla qualificazione degli informatori socio-economici per il settore agricolo;

i) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;

l) all'inserimento nell'attività di formazione professionale di soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali;

m) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali;

n) al reinserimento nella società dei detenuti presso gli istituti di rieducazione e di pena.

Titolo IV
DELEGA

Art. 12.
Delega ai comuni delle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale previste dalla presente legge sono delegate ai comuni perchè le esercitino attraverso le modalità organizzative ed istituzionali di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Gli enti delegati, attraverso i consorzi richiamati nel primo comma, per esercitare le funzioni loro attribuite si avvalgono:

dei propri servizi ed uffici;

dei servizi ed uffici regionali, secondo le procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;

dei servizi e delle attività delle amministrazioni provinciali, secondo le modalità previste dall'art. 5 della presente legge; possono altresì avvalersi:

dei servizi e delle attività di altri enti pubblici e privati per il tramite delle convenzioni di cui al successivo art. 14, ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Qualora gli enti delegati non esercitino le funzioni loro attribuite, la giunta regionale, sentiti i soggetti medesimi e previa assegnazione di adeguato termine, li surroga negli adempimenti di loro competenza.

Art. 13.
Modalità di trasferimento delle funzioni amministrative

La Regione, allo scopo di rendere coordinato ed efficiente il complesso degli interventi pubblici di formazione professionale ed omogenea nelle forme la gestione di tali interventi, provvede al riordino ed alla ristrutturazione delle istituzioni pubbliche presenti a livello regionale operando, ove si rende necessario, al loro scioglimento o accorpamento.

La giunta regionale, altresì, adotta opportuni provvedimenti intesi a favorire, presso gli enti delegati, l'istituzione di servizi e strutture che assicurino l'esercizio delle competenze attribuite dalla presente legge.

La giunta regionale può promuovere e finanziare la creazione di strutture consortili o associative operanti negli ambienti territoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, aventi compiti di supporto tecnico all'attività formativa degli enti delegati.

Gli enti delegati possono avvalersi, per l'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, delle strutture di cui al comma precedente e ne definiscono, in relazione alle proprie esigenze, gli specifici compiti.

L'attribuzione delle funzioni amministrative e la messa a disposizione dei beni e del personale si attua, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, anche gradualmente e per singole funzioni, con deliberazione del consiglio regionale entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base di apposito regolamento deliberato dallo stesso consiglio regionale.

Titolo V
ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14.
Convenzioni

La Regione stipula le convenzioni, previste dall'art. 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, previo accertamento dei requisiti indicati al terzo comma del citato art. 5, sentiti gli enti delegati.

La Règione approva uno schema di convenzione tipo, ispirato ai seguenti principi:

a) a tutti gli enti è assicurata omogeneità di trattamento e parità di condizioni;

b) agli enti convenzionati sono garantiti la responsabilità gestionale ed il rispetto della loro proposta formativa;

c) gli enti gestori sono tenuti a provvedere all'adeguamento delle attività formative dei centri convenzionati in relazione alle condizioni determinate dalla Regione;

d) la Regione provvede all'assistenza tecnica ed alla vigilanza dell'attività degli enti convenzionati.

La Regione approva inoltre uno schema-tipo di convenzione tra le istituzioni di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e le imprese, per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 15 della stessa legge, assicurando:

a) la completa copertura degli allievi e del personale dai rischi di infortunio;

b) la finalizzazione dell'attività lavorativa a scopi di apprendimento.

I titolari di delega, per l'attuazione dei piani e dei programmi di formazione professionale, possono avvalersi degli enti di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La Regione può riconoscere e contribuire al finanziamento di attività formative derivanti da altre convenzioni stipulate per iniziativa degli enti di formazione professionale di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e intese al raggiungimento delle finalità della presente legge.

La Regione può altresì stipulare, sentite le organizzazioni sindacali e in relazione a particolari esigenze formative, specifiche convenzioni con imprese e loro consorzi nell'ambito dei programmi e dei piani di formazione professionale.

Art. 15.
Strutture per lo svolgimento delle attività di formazione professionale

Sono considerati centri di formazione professionale le unità formative di base costituite, con carattere di stabilità e di continuità, dall'insieme di operatori e di strumenti idonei ad assicurare la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattico-formativa in ordine agli obiettivi formativi fissati dalle disposizioni e dai programmi nazionali e regionali.

I centri di formazione hanno altresì compiti di raccolta ed elaborazione delle esperienze formative e didattiche e di informazioni concernenti l'evoluzione tecnologica e della organizzazione del lavoro, nonchè compiti di elaborazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche.

I soggetti delegati realizzano i programmi annuali di attività formative tramite centri ed altre strutture idonee proprie o di enti pubblici o di enti convenzionati.

Ai fini di cui ai precedenti commi gli enti delegati, in accordo e collaborazione con la Regione, possono realizzare centri di formazione idonei a rispondere a particolari esigenze formative presenti sul territorio, non comprese nei programmi ed attività degli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'attività didattica del centro di esplica, in ottemperanza alle indicazioni espresse dall'art. 11 della presente legge, mediante il lavoro interdisciplinare e di gruppo, espressione della collegialità degli operatori del centro stesso, nella distinzione dei ruoli e delle competenze.

Gli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, hanno il compito di promuovere ed organizzare i rapporti del personale dei centri da loro dipendenti con la realtà sociale ed economica e con gli istituti di elaborazione scientifica e culturale, per assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai centri e per l'aggiornamento dell'attività didattica e in modo da utilizzare anche per lo svolgimento di essa le risorse tecnologiche ed umane esterne al centro.

Art. 16.
Partecipazione e controllo sociale

Gli enti delegati assicurano il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di propri rappresentanti e di rappresentanti delle categorie sociali e degli altri enti interessati, al fine di garantire la corrispondenza dell'azione formativa con le esigenze occupazionali e produttive connesse con la evoluzione tecnologica ed economica e la mobilità professionale.

Gli enti delegati garantiscono inoltre a tutti coloro che partecipano alle attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di innovazione didattica.

Art. 17.
Innovazione didattica

La Regione, allo scopo di favorire il costante miglioramento dei contenuti tecnico scientifici e delle metodologie, promuove e sostiene, nell'ambito della programmazione annuale, attività didattiche innovative di formazione professionale.

Tali attività sono svolte ad agevolare i processi di apprendimento e ad assicurare la razionalità e l'efficacia dell'impiego delle risorse culturali, umane, tecnologiche e finanziarie in rapporto agli obiettivi definiti dagli ordinamenti didattici.

Art. 18.
Alternanza di studio e lavoro

La Regione, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui al precedente art. 7, provvede a promuovere, anche avvalendosi delle speciali convenzioni di cui al quinto comma dell'art. 14 della presente legge, iniziative di formazione professionale da attuarsi mediante l'alternanza tra studio e lavoro per tutte le attività previste dalla presente legge.

Le iniziative attuate mediante l'alternativa tra studio e lavoro sono finalizzate alla realizzazione delle attività previste dal precedente art. 11.

Il conseguimento dell'attestato di qualifica per i partecipanti è disciplinato dalle stesse modalità, criteri e contenuti di cui agli articoli 11 e 25 della presente legge.

L'organizzazione dell'attività didattica è conseguente agli ordinamenti di cui all'art. 10 della presente legge e tiene conto dei processi di apprendimento sul lavoro conseguenti alle modalità di svolgimento delle diverse iniziative previste dal presente articolo.

Tali iniziative, in particolare, comprendono:

a) le attività formative previste dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni;

b) le attività a favore degli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25;

c) i cantieri di lavoro ed i cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 19.
Iniziative di formazione per i lavoratori autonomi

I piani pluriennali ed i programmi annuali delle attività di formazione professionale tengono conto, ai sensi dell'art. 4, lettera *c*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa o cooperativistica dell'impresa.

Le attività formative a favore degli agricoltori sono organizzate, con riferimento alla durata ed al periodo di attuazione delle attività medesime, in conformità delle esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stagionalità dei cicli produttivi.

Art. 20.
La formazione professionale degli apprendisti

La giunta regionale prende accordi e stipula convenzioni con categorie ed imprese allo scopo di agevolare gli apprendisti che intendono partecipare a periodi di studio alternati a periodi di lavoro, volti al conseguimento di un attestato di qualifica.

Nell'ambito degli accordi di cui al comma precedente, la Regione può disporre delle imprese, l'erogazione di contributi per periodi di studio concessi agli apprendisti in aggiunta a quelli previsti a norma di legge e di contratto.

La Regione promuove iniziative atte a valorizzare i prodotti dell'artigianato quale espressione culturale ed artistica delle tradizioni locali e, a tal fine, secondo il disposto dell'art. 11 della presente legge, possono essere istituiti presso laboratori artigiani corsi professionali affidati ai titolari delle imprese artigiane che abbiano idonee condizioni didattiche per consentire l'apprendimento del mestiere.

La giunta regionale stipula con gli istituti assicuratori apposite convenzioni per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Art. 21.
Norme per la formazione degli operatori sanitari

Le attività rivolte alla formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari non medici sono disciplinate dalla presente legge, nel quadro della normativa statale vigente in materia.

La Regione, con apposito provvedimento deliberativo e nel quadro delle procedure di riordino di cui al precedente art. 13, autorizza l'istituzione delle scuole di formazione e dei corsi di specializzazione per il personale sanitario non medico, ne approva lo statuto ed il regolamento speciale e determina il numero massimo di allievi da ammettere.

La Regione promuove inoltre iniziative per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale del servizio sanitario regionale.

Le attività di tirocinio previste dai programmi delle scuole e corsi di cui al comma precedente sono regolate, nell'ambito della legislazione statale e delle norme contrattuali, da apposite convenzioni tra gli enti ed istituzioni interessati sulla base di un modello di convenzione-tipo predisposto dalla giunta regionale.

A favore degli allievi che partecipano alla attività di cui al comma precedente può essere disposta, con provvedimento della giunta regionale, sentita la commissione consiliare, l'erogazione di una speciale indennità di tirocinio.

Al personale impegnato nelle attività di formazione degli operatori sanitari, socio-assistenziali ed educativi non si applicano le disposizioni previste dai successivi articoli 31, 32 e 33, fino alla entrata in vigore della normativa organica di cui all'art. 30 della presente legge.

Art. 22.
Attività di formazione per invalidi e menomati

La Regione favorisce la partecipazione degli invalidi e dei menomati alle attività di formazione professionale.

Le iniziative di cui al primo comma, intese a valorizzare le effettive potenzialità di apprendimento dei soggetti, sono finalizzate all'inserimento al lavoro e raccordate con i servizi sociali territoriali allo scopo di assicurare organicità degli interventi.

Art. 23.
Attività per allievi privi dell'obbligo scolastico e rientri scolastici

Gli enti delegati, d'intesa con la Regione, promuovono a favore degli allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico attività didattiche integrative dei programmi di formazione professionale, da attuarsi a cura della competente autorità scolastica e finalizzate al conseguimento del titolo medesimo.

Le attività di cui al comma precedente hanno lo scopo di assicurare a tutti gli allievi parità nei livelli culturali di ingresso per la frequenza dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 11, secondo comma, lettera *a*), della presente legge.

La Regione favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e attraverso opportuni contatti con le autorità scolastiche, l'eventuale rientro nei processi scolastici di giovani che già abbiano acquisito un'esperienza lavorativa.

Art. 24.
Autorizzazioni e revoche

La Regione, nell'ambito delle procedure di approvazione del programma annuale, provvede ad autorizzare le attività formative volte al conseguimento di attestati di qualifica ovvero finalizzate al conseguimento di diplomi rilasciati dalle competenti autorità statali ai sensi della legislazione vigente.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono subordinate all'accertamento delle effettive possibilità di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge e relativi ordinamenti didattici.

La giunta regionale può disporre in ogni momento, sentita la commissione consiliare competente, la revoca dell'autorizzazione, qualora vengano meno le condizioni per il normale funzionamento delle attività formative.

In tal caso la giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli allievi il regolare completamento del ciclo formativo.

Art. 25.

Prove finali, attestati di qualifica, commissioni esaminatrici

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità degli ordinamenti didattici.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal presidente della giunta regionale e composte da:

il presidente designato dall'assessore regionale competente;

un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

un esperto designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.

Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'attestato è firmato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato o dal responsabile del centro.

Le commissioni esaminatrici dei corsi per gli operatori sanitari non medici sono nominate dal presidente della giunta regionale e sono composte secondo le specifiche disposizioni legislative statali; laddove è previsto un rappresentante del Ministero della sanità o del medico provinciale, esso è sostituito con un rappresentante designato dall'assessore regionale alla sanità.

Per la durata e la conclusione dei corsi destinati agli operatori sanitari non medici si applicano le disposizioni statali vigenti.

Le commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o enti interessati.

Il passaggio da un ciclo all'altro si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine ciclo.

Per qualifiche che richiedono conoscenze o addestramento di particolare impegno possono essere richieste prove intermedie.

Art. 26.

Diritti dei frequentanti le attività formative

La Regione contribuisce e rende effettivo il diritto alla formazione professionale mediante provvidenze ed agevolazioni, da stabilire con appositi provvedimenti.

La Regione interviene a favore dei frequentanti le attività di formazione professionale previste dai programmi annuali con dotazioni di materiale didattico d'uso corrente anche individuale.

Gli allievi dei corsi di cui alla lettera *a*), secondo comma, del precedente art. 11, oltre a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, hanno diritto alle prestazioni previste dalla normativa vigente per gli studenti della scuola secondaria.

Art. 27.

Orientamento professionale

Gli enti delegati, d'intesa con la Regione, per l'attuazione dei piani pluriennali e dei programmi annuali, ed in relazione alle finalità della presente legge, promuovono le attività di orientamento professionale presso le comunità locali, negli ambienti di lavoro e nelle scuole, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La giunta regionale provvede alla raccolta, elaborazione e diffusione degli elementi conoscitivi in ordine:

a) alle dinamiche dell'occupazione;

b) all'evoluzione dei contenuti delle professioni in relazione all'organizzazione del lavoro;

c) all'ordinamento scolastico;

d) all'ubicazione delle scuole e delle attività di formazione professionale sul territorio regionale;

e) alla scolarità;

f) alle propensioni, scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani;

g) alle propensioni e scelte delle donne per l'inserimento in attività lavorative nuove.

Allo scopo di assicurare lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento professionale di cui al presente articolo con le attività di orientamento scolastico, la giunta regionale prende opportuni accordi con le competenti autorità scolastiche.

Gli enti delegati adottano apposite iniziative nei confronti dei consigli scolastici distrettuali, al fine di conoscerne le indicazioni programmatiche in materia di orientamento professionale.

Art. 28.

Presa d'atto di attività formative libere e attestati di frequenza e profitto

Le attività formative organizzate da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono ottenere la «presa d'atto» con apposita deliberazione della giunta regionale.

I soggetti di cui al primo comma devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

a) disporre di locali adatti e salubri secondo le norme previste per l'agibilità degli edifici scolastici;

b) disporre dei necessari mezzi tecnici e didattici;

c) assegnare gli incarichi di direzione ed insegnamento a persone in possesso di requisiti professionali e didattici corrispondenti a quelli previsti per l'iscrizione alle graduatorie per le scuole statali o a quelle regionali per la formazione professionale;

d) applicare al personale dipendente a tempo indeterminato il contratto nazionale di categoria.

Qualora si tratti di soggetti privi di personalità giuridica propria, le persone fisiche che ne abbiano la responsabilità giuridica devono documentare di essere maggiorenni o autorizzati dal tribunale all'esercizio d'impresa, cittadini italiani e di non aver subito condanne penali tali da pregiudicare l'accesso all'impiego statale.

La giunta regionale disciplina con apposito provvedimento le modalità di presentazione delle domande e dispone opportuni controlli tesi ad accertare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo.

La «presa d'atto» ha efficacia annuale e può essere revocata o sospesa qualora si rilevi l'assenza di uno dei requisiti indicati al precedente secondo comma.

L'amministrazione regionale si riserva di controllare in ogni momento la conformità dell'attività svolta ai requisiti dalla presente legge.

A coloro che frequentano le attività formative, che abbiano ottenuto la «presa d'atto» ai sensi del presente articolo, viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto su modello predisposto dall'amministrazione regionale.

Tali attestati non hanno validità agli effetti giuridici di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 29.

Norme per l'accesso al Fondo sociale europeo

La Regione presenta, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai competenti organi della Comunità economica europea progetti di formazione professionale finalizzati a specifiche occasioni di impiego e ne autorizza la presentazione da parte degli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio della Comunità economica europea numero 71/66/CEE, e successive modificazioni.

La presentazione dei progetti di cui al comma precedente può essere autorizzata qualora gli stessi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge e compatibili con i limiti massimi indicati annualmente dal comitato interministeriale per la programmazione economica.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con apposito provvedimento i criteri e le procedure per le domande di autorizzazione di cui ai commi precedenti, i requisiti e le modalità di attuazione delle iniziative, l'erogazione di eventuali finanziamenti integrativi a carico del bilancio regionale.

Titolo VI
PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 30.
Condizioni economiche e normative

Il personale espressamente assunto ed attualmente addetto allo svolgimento di attività di formazione professionale e che, alla data di entrata in vigore della presente legge sia dipendente di ruolo o a tempo indeterminato di istituzioni pubbliche o gestite da enti pubblici cui all'art. 5, secondo comma, lettera *a*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è attribuito, secondo le modalità di cui al precedente art. 13, agli enti delegati.

Il trattamento economico e normativo del personale di cui al comma precedente è stabilito da apposita legge regionale di primo inquadramento nei ruoli degli enti delegati e di recepimento dell'accordo sindacale di cui all'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente il trattamento economico e giuridico del personale attribuito agli enti delegati è quello attualmente in vigore nella formazione professionale.

Altro personale di ruolo o a tempo indeterminato, inquadrato con rapporto di lavoro diverso da quello di cui al comma precedente, mantiene, fino all'entrata in vigore della legge di cui al secondo comma, il trattamento economico e giuridico in atto e viene posto alle dipendenze funzionali degli enti delegati mediante il comando.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente degli enti di cui all'art. 5, secondo comma, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è regolato dal contratto nazionale di categoria degli enti terzi della formazione professionale.

Allo scopo di assicurare la presenza nelle attività formative di specifiche competenze professionali, oltre al personale di cui ai commi precedenti, le istituzioni pubbliche e private possono avvalersi di collaboratori esterni di comprovata esperienza.

La Regione stabilisce con apposito provvedimento, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di formazione professionale, i limiti massimi di spesa per la remunerazione delle collaborazioni esterne di cui al comma precedente.

Art. 31.
Formazione ed aggiornamento del personale

La Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo della formazione professionale ed il continuo adeguamento delle attività formative all'evoluzione culturale, tecnologica e scientifica.

In un quadro di formazione permanente gli enti delegati, d'intesa con la Regione, nell'ambito dei piani pluriennali e dei programmi annuali, predispongono organici interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale impegnato nelle attività formative, rispettando la presenza delle diverse proposte formative.

La formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale avviene attraverso iniziative dirette della Regione o degli enti delegati o tramite convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Allo scopo di favorire un continuo scambio di idee ed esperienze tra la formazione professionale, i settori produttivi ed il mondo della scienza e della cultura, gli enti delegati si avvalgono del concorso di istituzioni culturali e scientifiche, imprese, enti di formazione ed esperti.

La Regione adotta gli opportuni provvedimenti per coordinare le attività di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento svolte dagli enti delegati o convenzionati e per favorire la partecipazione del personale della formazione professionale agli interventi di cui al presente articolo.

Art. 32.
Albo professionale

Il personale addetto alla formazione professionale è iscritto in un apposito albo regionale.

I criteri di iscrizione all'albo saranno precisati con successivo provvedimento normativo del consiglio regionale.

L'albo viene conservato ed aggiornato presso l'assessorato regionale competente.

L'iscrizione è gratuita.

Art. 33.
Commissione paritetica consultiva per la mobilità e le assunzioni del personale della formazione professionale

E' costituita presso l'assessorato regionale competente la commissione paritetica consultiva per la mobilità e le assunzioni del personale della formazione professionale.

La commissione, nominata annualmente entro il 30 maggio con decreto del presidente della giunta regionale, è composta da:

l'assessore regionale competente o suo delegato che la presiede;

i rappresentanti degli enti delegati in numero non superiore a sei;

i rappresentanti designati dagli enti di cui all'art. 5, secondo comma, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di maggior rilevanza regionale, compresi gli enti firmatari del contratto nazionale di categoria;

i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario designato dall'assessore competente.

La commissione assolve alle disposizioni contenute nel vigente contratto nazionale di categoria per i dipendenti degli enti privati che svolgono attività di formazione professionale.

Titolo VII
FINANZIAMENTI E NORME TRANSITORIE

Art. 34.
Finanziamenti

Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1980 appositi capitoli rispettivamente denominati: «Spese per lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento professionale» e «Spese per gli investimenti nel campo della formazione professionale» il cui stanziamento sarà determinato per ciascun anno finanziario con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Gli oneri per le attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente dal servizio sanitario regionale, di cui al terzo comma del precedente art. 21, sono imputati al fondo sanitario regionale.

Art. 35.
Norme transitorie

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva il piano pluriennale della formazione professionale.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di delega di cui al precedente art. 13, la gestione delle attività formative pubbliche resta affidata agli enti che attualmente ne hanno la titolarità.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 13 ed in relazione alla stipula del contratto nazionale di cui all'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Regione, sentite le organizzazioni sindacali e gli enti interessati, provvede con apposito regolamento adottato dal consiglio a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento della commissione di cui all'art. 33 della presente legge.

Tutte le autorizzazioni per l'istituzione di scuole o corsi per la formazione di operatori sanitari non medici, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano la competenza e che ricadono nell'ambito di applicabilità della presente legge, sono revocate.

Le nuove autorizzazioni saranno deliberate dalla giunta regionale con l'approvazione del piano formativo per l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso sarà consentita la conclusione dell'anno scolastico in corso e di quelli necessari al completamento dei corsi di durata pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 febbraio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1980, n. 9.

Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conseguire un più equilibrato assetto territoriale del sistema industriale e di favorire una più uniforme diffusione dello sviluppo insieme ad una riqualificazione del tessuto produttivo piemontese, la Regione, in armonia con i principi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, concede contributi in conto capitale fino al 100 per 100 a consorzi di comuni ed a comunità montane e fino all'80 per 100 a comuni singoli, della spesa riconosciuta necessaria per l'acquisizione di terreni e per opere di urbanizzazione finalizzate alla predisposizione o all'ampliamento di aree attrezzate per insediamenti industriali, nonchè per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti.

La Regione garantisce per quanto di propria competenza la coerenza degli interventi previsti dalla presente legge con tutte le altre iniziative di politica industriale realizzate sul territorio regonale.

Art. 2.

Il consiglio regionale entro il 30 novembre 1980 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno approva e aggiorna, su proposta della giunta regionale ed espletate le consultazioni di cui all'art. 7 *della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43*, il programma pluriennale degli interventi da realizzare ai sensi del precedente art. 1 ed il relativo programma annuale di attuazione.

I programmi di cui al precedente comma sono formulati dalla Regione in coerenza con le indicazioni e le priorità del piano regionale di sviluppo e del quadro territoriale regionale, sulla base delle proprie proposte e di quelle presentate dai comitati comprensoriali a norma del successivo art. 3.

Al fine della formazione dei programmi di cui al primo comma del presente articolo sono valutate prioritariamente le domande presentate da consorzi di enti locali.

Il programma pluriennale, che costituisce momento di attuazione settoriale del piano regionale di sviluppo, individua l'insieme degli interventi da realizzarsi nell'arco temporale di riferimento adottato.

Il programma annuale di attuazione, indicando i criteri di scelta anche in riferimento alle prevedibili esigenze delle imprese e ai fabbisogni occupazionali, individua:

1) le aree industriali o loro ampliamenti per cui predisporre i progetti di massima per gli effetti del successivo *punto 2)*;

2) sulla base dei progetti di massima predisposti a norma del precedente punto 1), le aree industriali attrezzate o loro ampliamenti da realizzare con il contributo regionale;

3) gli interventi infrastrutturali, da realizzare con il contributo regionale, finalizzati alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti.

La Regione anche avvalendosi dell'istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., assume tutte le iniziative che si rendono necessarie per la concreta realizzazione degli interventi programmati.

Gli interventi per nuove aree attrezzate oltre a quelle già previste dalla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, sono inserite nel programma annuale e pluriennale solo ad avvenuta approvazione da parte del comitato comprensoriale dello schema di piano socio-economico territoriale previsto dall'art. 13 della *legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.*

Art. 3.

I comitati comprensoriali, in attuazione delle indicazioni contenute nei piani comprensoriali o, in loro assenza, nei primi schemi di piano territoriale e/o nelle delibere programmatiche e sulla base delle domande ad essi pervenute dai consorzi di enti locali, dalle comunità montane e dai comuni interessati, deliberano entro il 30 settembre 1980 e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, l'insieme degli interventi per i quali si chiede l'inserimento nel programma pluriennale di intervento regionale e nei relativi programmi annuali di attuazione.

Le deliberazioni dei comitati comprensoriali, adottate previe le consultazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, devono essere trasmesse al presidente della giunta regionale entro il termine di cui al precedente comma e devono essere corredate da una relazione che, con riferimento a ciascun intervento proposto, indichi anche con gli opportuni allegati cartografici:

a) nel caso di predisposizione o di ampliamento di aree attrezzate:

gli scopi e le motivazioni dell'intervento proposto;

la coerenza dell'intervento con il piano socio-economico e territoriale di comprensorio;

l'ubicazione, la dimensione e il perimetro dell'area, nonchè la sua attitudine, sotto il profilo ambientale e geologico, ad accogliere insediamenti industriali;

l'utilità socio-economica dell'intervento;

il quadro generale del sistema viario e dei trasporti nel quale si inserisce l'intervento;

il quadro delle risorse energetiche;

il rapporto tra l'intervento e lo stato della strumentazione urbanistica generale e attuativa;

le modalità di acquisizione dei terreni, i tempi occorrenti e i costi preventivati;

b) nel caso di realizzazione di infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti:

gli scopi e le motivazioni dell'intervento proposto;

la coerenza dell'intervento con il piano socio-economico e territoriale di comprensorio;

l'ubicazione dell'intervento e la sua utilità economico-sociale;

il rapporto tra l'intervento e lo stato della strumentazione urbanistica generale ed attuativa;

l'indicazione di massima dell'opera o delle opere di urbanizzazione proposte, nonchè dei prevedibili tempi e costi di realizzazione;

il piano finanziario recante l'indicazione del contributo regionale richiesto e degli eventuali finanziamenti di altri enti pubblici e privati, articolato per annualità.

Con le proprie deliberazioni i comitati comprensoriali devono trasmettere al presidente della giunta regionale tutte le domande, con relativi allegati, ad essi pervenute dagli enti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I comitati comprensoriali al fine di dare attuazione, attraverso gli interventi previsti dalla presente legge, ai piani socio-economici e territoriali di comprensorio, esercitano funzioni di promozione, di indirizzo e di coordinamento per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 3. Ai comitati comprensorali è affidato altresì il ruolo di coordinamento nella formazione dei consorzi di cui al primo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del programma annuale di attuazione approvato dal consiglio regionale, la giunta regionale, delibera, per ciascuno degli interventi di cui ai punti 2) e 3) del quinto comma del precedente art. 2, la spesa ammissibile al contributo regionale, la misura del contributo stesso e il suo ammontare complessivo.

I contributi sono concessi a favore degli enti che hanno presentato domanda. D'intesa con tali enti, ove risultino costituite società di intervento, come previste dal successivo art. 8, i contributi, fatta eccezione per quelli relativi all'acquisizione di terreni, possono essere concessi ed erogati direttamente a favore di dette società.

Per gli effetti della presente legge i consorzi misti tra operatori ed enti locali sono equiparati alle società d'intervento.

Entro il 30 marzo di ogni anno, gli enti destinatari del contributo regionale trasmettono alla regione e al comitato comprensoriale competente per territorio, il resoconto delle spese effettuate corredato da una relazione circa i risultati e le prospettive degli interventi attuati.

Art. 6.

Per le aree oggetto dell'intervento previsto dal punto 1) dell'art. 2 della presente legge, la giunta regionale stabilisce con propria deliberazione il termine per la presentazione alla Regione del progetto di massima da predisporre a norma del successivo art. 7 ed autorizza, ai sensi del primo comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 42 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la formazione del piano per insediamenti produttivi anche in variante allo strumento urbanistico vigente, a norma del quarto comma dell'art. 17 della citata legge regionale n. 56/1977.

Il piano per insediamenti produttivi deve essere elaborato e presentato alla Regione contestualmente al progetto di massima di cui al precedente comma.

Art. 7.

Ai fini della predisposizione dei progetti di massima di cui al punto 1) del quinto comma del precedente art. 2, i consorzi di enti locali, le comunità montane e i comuni possono valersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., e sono comunque affiancati da apposito comitato tecnico promosso dagli enti destinatari del contributo regionale ed avente carattere consultivo. Il comitato tecnico è formato da sette tecnici, di cui uno designato dalla regione Piemonte, tre dall'ente destinatario del contributo regionale, uno dall'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., uno dalle organizzazioni sindacali, uno dalle organizzazioni degli industriali.

I progetti di massima devono evidenziare per ogni intervento:

le opere di urbanizzazione e le infrastrutture da realizzare con i relativi tempi e costi;

il piano finanziario con l'indicazione del contributo regionale richiesto e degli eventuali finanziamenti di altri enti pubblici e privati, articolato per annualità.

Art. 8.

Per la realizzazione e la gestione degli interventi ammessi ai benefici della presente legge possono costituirsi, anche su motivata proposta del competente comitato comprensoriale, apposite società di intervento. A tali società possono partecipare consorzi di enti locali, le comunità montane, i comuni, la Regione, ai sensi dell'art. 72 del proprio statuto o l'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., nonché altri enti e soggetti economici interessati.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale, per l'approvazione, lo statuto tipo delle predette società.

Gli statuti delle società a cui partecipa la Regione e/o la Finpiemonte devono essere trasmessi per conoscenza al consiglio regionale.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto all'erogazione dei contributi concessi, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

I contributi per l'acquisizione di aree mediante espropriazione da attuarsi a norma del titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, sono erogati, per l'ammontare complessivo della spesa riconosciuta ammissibile, all'atto dell'avvio del procedimento espropriativo di cui al secondo comma dell'art. 10 della predetta legge.

I contributi per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e/o per la predisposizione di infrastrutture tecniche sono erogati, previa approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse, per il 60% alla consegna dei lavori, per il 35% al raggiungimento della quota pari al 60% dell'importo contrattuale dei lavori e per il restante 5%, o minore importo, all'atto dell'approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori o del collaudo.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di concessione del contributo per gli interventi di cui al punto 2) del quinto comma del precedente art. 2, i beneficiari devono trasmettere alla giunta regionale e al comitato comprensoriale competente per territorio il piano di gestione degli interventi, nonchè lo schema di convenzione da stipularsi con gli utilizzatori dell'area. Detto piano deve contenere indicazioni circa le modalità ed i corrispettivi di cessione dei lotti, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie risultanti dalla realizzazione degli interventi.

Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale, sulla base del piano di gestione e dello schema di convenzione ed acquisito il parere del comitato comprensoriale competente, stabilisce modalità, tempi e quote di restituzione del contributo regionale concesso.

Le risorse derivanti saranno impegnate dalla Regione per le finalità previste dalla presente legge nell'ambito dei programmi di cui al precedente art. 2.

Art. 11.

Alla determinazione dell'onere conseguente all'attuazione dei programmi annuali previsti dalla presente legge ed ai relativi finanziamenti si provvederà in sede di approvazione dei singoli bilanci regionali ovvero con altro provvedimento legislativo di determinazione dell'onere complessivo con riferimento al bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Per gli effetti di cui al secondo comma del precedente art. 10 negli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari successivi al 1980 sarà istituito apposito capitolo con la denominazione «Introito delle somme dovute da consorzi di enti locali, comunità montane, comuni e società di intervento in conseguenza della concessione di contributi per la predisposizione o l'ampliamento di aree industriali attrezzate».

Art. 12.

In applicazione dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, e per quanto previsto dagli articoli 2, ultimo comma e 7 della presente legge, la giunta regionale può concedere all'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., un contributo annuo.

Alla determinazione del contributo di cui al precedente comma e al relativo finanziamento si provvederà, valutata la proposta fatta dalla Finpiemonte stessa con riferimento alla prevista attività, con le leggi di approvazione o di assestamento dei bilanci inerenti agli esercizi finanziari 1981 e seguenti.

Art. 13.

A fini della formazione del primo programma di intervento i piani per insediamenti produttivi già approvati, se allegati alle domande di ammissione al contributo regionale di cui al primo comma del precedente art. 3, sono equiparati a progetti di massima agli effetti di cui al punto 2) del quinto comma del precedente art. 2. Le domande devono comunque fornire gli elementi di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Art. 14.

La legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 «Interventi a favore dei comuni e dei consorzi di enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate» è così modificata:

l'art. 1 è sostituito dal seguente «L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni ed a consorzi e di enti locali, situati nelle aree di cui al successivo art. 2 e dotati di strumento urbanistico, che perseguono finalità di sviluppo industriale ed artigiano contributi in conto capitale per le spese relative all'acquisizione dei terreni e alle opere di urbanizzazione necessarie per l'apprestamento di aree per insdiamenti industriali ed artigianali in zone per le quali si intervenga in armonia con i principi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni».

L'art. 3 è abrogato.

All'art. 5, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Il piano per insediamenti produttivi è redatto in collaborazione con un apposito comitato tecnico promosso dall'ente destinatario del contributo regionale ed avente carattere consultivo. Il comitato tecnico è formato da cinque tecnici di cui

uno designato dalla regione Piemonte, uno dall'ente destinatario del contributo regionale, uno dall'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., uno dalle organizzazioni sindacali e uno dalle organizzazioni degli industriali».

All'art. 6 dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori».

L'art. 7 è abrogato.

Art. 15.

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 11 agosto 1978, n. 50, sono autorizzate le ulteriori spese di 400 milioni per l'anno finanziario 1980 e di 600 milioni per l'anno finanziario 1981.

All'onere di 400 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'iscrizione della somma di 400 milioni, in termini di competenza e di cassa al cap. 5020 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

All'onere di 600 milioni per l'anno finanziario 1981 si provvede con le disponibilità iscritte per tale anno nel bilancio pluriennale 1980-82 in corrispondenza della voce «altre spese» del programma di sviluppo industriale.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

La legge regionale 14 novembre 1979, n. 64 «Interventi a favore dei comuni e dei loro consorzi per insediamenti produttivi artigiani in aree attrezzate» è così modificata:

Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, la giunta regionale concede ai comuni e ai consorzi di comuni contributi in conto capitale fino al 100 per 100 delle spese relative alle opere di urbanizzazione primaria da destinare ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, all'apprestamento di aree per insediamenti produttivi artigiani, come previste dall'art. 1».

Il sesto comma dell'art. 3 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 febbraio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1980, n. 10.

Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 dello statuto, e per facilitare l'avvicinamento di più larghi strati della popolazione alla musica, favorisce l'attività istituzionale dell'ente autonomo Teatro Regio di Torino.

In particolare la Regione:

a) eroga annualmente all'ente autonomo Teatro Regio, ai sensi dell'art. 16, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, contributi per la realizzazione delle stagioni liriche, concertistiche, corali, di balletto e delle iniziative educativo-musicali in genere, curate dall'ente;

b) favorisce, in collaborazione con gli enti locali interessati del Piemonte, il decentramento di spettacoli e rappresentazioni allestite dall'ente autonomo Teatro Regio di Torino in località della Regione che dispongono di idonee strutture;

c) organizza, in collaborazione con l'ente autonomo Teatro Regio di Torino, rappresentazioni diurne e festive destinate in via prevalente a spettatori provenienti da località della Regione esterne al capoluogo, nonchè a particolari categorie di cittadini per i quali l'accesso ai programmi sia particolarmente difficile.

Art. 2.

Tra i componenti il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Teatro Regio di Torino designati dal consiglio regionale, a norma del primo e terzo comma dell'art. 13 della legge 14 agosto 1967, n. 800, almeno uno deve essere designato in rappresentanza delle minoranze.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, comma secondo, lettera *a*), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 11845, con la denominazione « Contributo all'onte autonomo Teatro Regio di Torino per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente» e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenze e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare. con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1, comma secondo, lettera *b*), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 250 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 11850 con la denominazione «Contributi e altri oneri per il decentramento di iniziative musicali dell'ente autonomo Teatro Regio in località del Piemonte», e con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, comma secondo, lettera *c*), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 50 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo del cap. 11855, con la denominazione «Contributi ed altri oneri, compreso l'acquisto di biglietti e abbonamenti, per spettacoli diurni e/o festivi realizzati dall'ente autonomo Teatro Regio di Torino» e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 febbraio 1980

VIGLIONE

(4190)

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1980, n. 11.
Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 19 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Piemonte nell'ambito delle proprie competenze e delle finalità della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, in attuazione del piano regionale dei trasporti, al fine di favorire la riorganizzazione e la razionalizzazione del trasporto delle merci, tenuto conto dei programmi dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, promuove, in accordo con gli enti locali, le società e le aziende interessate, la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale nel settore delle infrastrutture per il trattamento delle merci, per le operazioni conseguenti e per l'interscambio tra strada, ferrovia ed altri sistemi di trasporto, articolate in centri merci intermodali plurifunzionali e, ove occorra, in strutture complementari per funzioni ad essi collegate.

Art. 2.
Finanziamenti per l'acquisizione dei terreni e per le opere di urbanizzazione

La Regione, per le finalità di cui al precedente art. 1, e per l'attuazione degli interventi previsti dal successivo art. 3, può concedere ai comuni interessati contributi in conto capitale e in conto interessi su prestiti e mutui fino al 100 per 100 della spesa riconosciuta ammissibile per la acquisizione dei terreni.

La Regione può altresì concedere agli enti locali territoriali interessati e/o alle società di intervento e/o ai consorzi di cui al successivo art. 4 contributi in conto capitale e in conto interesse su prestiti e mutui fino al 100 per 100 della spesa riconosciuta ammissibile per la progettazione delle opere di urbanizzazione per la realizzazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione.

La Regione, per gli interventi di cui al comma precedente, può avvalersi dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., mettendo a disposizione della medesima le somme necessarie risultanti dalle specificazioni di cui al 4° comma del successivo art. 3. In tal caso la Finpiemonte S.p.a. entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alla Regione il rendiconto delle somme ricevute nel corso dell'esercizio. Al rendiconto viene allegata una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun progetto.

La Regione, anche avvalendosi della Finpiemonte S.p.a., fornisce la necessaria assistenza agli enti interessati ed assume tutte le iniziative che si rendono necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3.
Programmazione regionale: programma pluriennale di interventi: progetti annuali e pluriennali d'intervento

Per le finalità di cui al precedente art. 1, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva, con le procedure previste dal titolo III della legge regionale 19 agosto 1977, numero 43, il programma pluriennale di interventi per la realizzazione di centri merci intermodali plurifunzionali e strutture ad essi collegate.

Il programma pluriennale di interventi, in coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e in conformità delle indicazioni dei piani socio-economici e territoriali di comprensorio, individua:

a) i criteri e gli indirizzi di programmazione degli interventi e delle relative priorità;

b) la localizzazione dei centri merci intermodali plurifunzionali e le eventuali strutture complementari ad essi collegate, anche in relazione al sistema generale dei trasporti e della viabilità;

c) la previsione degli interventi infrastrutturali e strutturali da realizzare e dei costi relativi;

d) i soggetti pubblici e privati direttamente o indirettamente interessati alle realizzazioni;

e) gli oneri finanziari a carico della Regione.

Il programma pluriennale si articola in progetti annuali e pluriennali di intervento per ogni centro e strutture ad esso collegate.

I progetti, predisposti dalla Regione sentiti i comuni interessati, sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposte della giunta, e sono costituiti da:

1) relazione illustrativa, corredata dai necessari allegati cartografici, indicante la dimensione dell'area o delle aree sulla base della individuazione localizzativa di cui alla lettera *b*) del secondo comma del presente articolo; la previsione degli interventi infrastrutturali, compresi quelli di raccordo con i centri, e strutturali da realizzare; i relativi tempi e costi di realizzazione specificando gli interventi da realizzarsi direttamente o indirettamente a cura della Regione e quelli da realizzarsi a cura degli altri enti pubblici e privati interessati; le modalità previste per la realizzazione e i criteri per la gestione dei centri e delle strutture collegate;

2) definizione delle disponibilità dei terreni e delle modalità di acquisizione, con la previsione dei tempi e dei costi relativi;

3) progetto di massima integrato delle opere di urbanizzazione e di predisposizione delle infrastrutture tecniche con l'indicazione dei prevedibili tempi e costi;

4) quadro generale del sistema delle comunicazioni entro il quale si inseriscono i centri e le strutture complementari collegate e ad essi funzionali;

5) caratteristiche generali delle aree e della viabilità in rapporto alle destinazioni ed ai vincoli del piano territoriale e degli strumenti urbanistici generali;

6) piano finanziario complessivo per la realizzazione degli interventi previsti e sue specificazioni annuali;

7) ripartizione dei contributi di cui al precedente art. 2 con la specificazione dell'ammontare dei contributi in conto capitale, dell'ammontare e della durata dei contributi in conto interesse.

Per la predisposizione del programma pluriennale e dei progetti annuali e pluriennali di cui ai commi precedenti, la Regione può avvalersi della Finpiemonte S.p.a. quale ente strumentale per l'attuazione del piano regionale di sviluppo.

Art. 4.
Società di intervento

La progettazione e la realizzazione dei centri merci intermodali plurifunzionali e delle eventuali strutture collegate può essere attuata tramite società di intervento o consorzi appositamente costituiti cui possono partecipare:

la regione Piemonte, ai sensi dell'art. 72 del proprio statuto;

la Finpiemonte S.p.a.;

l'azienda delle ferrovie dello Stato o altra società da essa designata, previa autorizzazione dei competenti organi superiori;

le province e gli altri enti locali interessati;

istituti di credito, società finanziarie ed assicurative;

associazioni di categoria, imprese e consorzi di imprese;

altri enti e consorzi pubblici e privati.

La regione Piemonte promuove la costituzione e può partecipare alle società di intervento o ai consorzi di cui al primo comma direttamente o attraverso la Finpiemonte S.p.a. ed in questo caso mette a disposizione della Finpiemonte S.p.a. le somme ritenute necessarie ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8.

Il consiglio regionale all'atto dell'approvazione dei progetti di intervento annuali o pluriennali, indica su proposta della

giunta, i criteri ispiratori degli statuti delle società di intervento o consorzi che si rendano necessari per la realizzazione dei progetti stessi.

Art. 5.

Acquisizione delle aree e regime di proprietà

L'acquisizione delle aree per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge avviene mediante espropriazione da attuarsi a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

I rapporti tra i comuni esproprianti e le società d'intervento o i consorzi di cui all'art. 4 della presente legge, limitatamente alle aree oggetto di esproprio e per i tempi di intervento, sono regolati dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 6.

Ammissione e concessione dei contributi

L'approvazione da parte del consiglio regionale dei progetti d'intervento annuali e pluriennali costituisce autorizzazione all'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge.

La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Destinazione dei contributi

Entro un anno dalla data di concessione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 2, i beneficiari devono trasmettere alla giunta regionale il piano di gestione degli interventi nonché lo schema di convenzione da stipularsi con gli utilizzatori dell'area.

Detto piano deve contenere indicazioni circa le modalità ed i corrispettivi di cessione dei lotti, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie risultanti dalla realizzazione degli interventi.

Entro i successivi 60 giorni la giunta regionale, sulla base del piano di gestione, stabilisce modalità, tempi e quote di restituzione dei contributi concessi.

Le risorse derivanti saranno impegnate dalla Regione per le finalità previste dalla presente legge nell'ambito dei programmi di intervento di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale secondo le modalità previste nei commi seguenti.

I contributi per l'acquisizione di aree vengono erogati per l'ammontare complessivo della spesa riconosciuta ammissibile, all'atto dell'avvio del procedimento espropriativo di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Qualora si proceda all'acquisizione delle aree in base al primo comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la spesa riconosciuta ammissibile è comprensiva della maggiorazione ivi prevista fino ad un massimo del 50%.

I contributi per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di urbanizzazione vengono erogati per il 60% previa produzione da parte degli enti interessati dell'atto formale di consegna dei lavori; per l'ulteriore 35% previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori e per il rimanente 5% all'atto dell'approvazione dei certificati di regolare esecuzione e di collaudo.

I contributi in conto interessi di cui all'art. 2 vengono erogati al beneficiario, nella misura e con le modalità previste dal progetto di intervento di cui all'art. 3, quarto comma, punti 6) e 7), ad avvenuto perfezionamento da parte del beneficiario del prestito e mutuo.

La giunta regionale accerta attraverso i propri uffici l'attuazione delle iniziative ammesse ai contributi.

Art. 9.

Adeguamento strumenti urbanistici

Gli enti locali territoriali interessati sono autorizzati ad adeguare gli strumenti urbanistici, vigenti o in itinere, in conformità delle indicazioni dei programmi pluriennali di intervento e dei progetti pluriennali ed annuali di cui al precedente art. 3, nonché a procedere alla formazione di relativi programmi e piani di attuazione ai sensi del titolo V della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Qualora per l'adeguamento si renda necessaria una variante ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, questa viene adottata senza bisogno di autorizzazione preventiva regionale.

Art. 10.

Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza

I progetti delle opere previste nei progetti annuali e pluriennali di intervento di cui al precedente art. 3 sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dalle vigenti leggi regionali e sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale.

L'approvazione dei progetti di dette opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 4.000 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per 3.000 milioni, mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, di una disponibilità di pari ammontare esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e, per 1.000 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, in corrispondenza dell'accantonamento « Assegnazione alla Finpiemonte per la realizzazione di interventi di competenza regionale ».

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 saranno iscritti i seguenti capitoli: « Contributi in capitale per l'acquisizione di terreni, la progettazione e la realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione relative a centri merci intermodali plurifunionali e strutture funzionali ad essi collegate », con lo stanziamento di 3.500 milioni in termini di competenza e di cassa; « Contributi in interesse per l'acquisizione di terreni, la progettazione, la realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione relative a centri merci intermodali plurifunzionali e strutture funzionali ad essi collegate », con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

Gli stanziamenti di cassa dei fondi speciali di cui ai capitoli 12600 e 12900 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 saranno ridotti nella rispettiva misura di 1.000 milioni e di 3.000 milioni.

Per gli effetti di cui al terzo comma del precedente art. 7 negli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari successivi al 1980 sarà istituito apposito capitolo con la denominazione « Introito delle somme dovute dai soggetti di cui all'art. 2, primo e secondo comma, in conseguenza della concessione di contributi per la realizzazione dei centri merci intermodali plurifunzionali e strutture funzionali ad essi collegate ».

Gli stanziamenti dei capitoli di cui al presente articolo saranno stabiliti, per gli anni finanziari 1981 e successivi, con le singole leggi d'approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti, anche relativamente alla numerazione e codificazione dei capitoli di nuova istituzione.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

Sino all'approvazione del primo programma pluriennale di interventi ai sensi e con le procedure previste al titolo III della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, la regione predispone ed approva, in attuazione del piano regionale dei trasporti e della presente legge, quei progetti annuali e pluriennali di intervento necessari ed urgenti per ragioni di interesse generale.

In ogni caso i progetti sono predisposti e approvati ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della presente legge.

Art. 13.

Prima attuazione: centro intermodale di Orbassano e struttura complementare a Susa

Ai sensi del precedente art. 12 il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il progetto per la realizzazione:

di un centro merci intermodale plurifunzionale per il trattamento delle merci, per le operazioni conseguenti e per l'interscambio tra strada, ferrovia ed altri sistemi di trasporto, collegato allo smistamento ferroviario di Orbassano;

di un altro centro al primo complementare per funzioni e coordinato nella gestione, localizzato nel comune di Susa.

Il progetto di cui al comma precedente si compone degli elaborati di cui al quarto comma dell'art. 3, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

Art. 14.
Prima attuazione:
procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici

L'approvazione del progetto ai sensi del precedente art. 13, costituisce autorizzazione della Regione per la formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e congiuntamente, ove occorra, costituisce autorizzazione alle varianti del piano regolatore generale dei comuni interessati. In tal caso l'approvazione del piano costituisce altresì variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Per il procedimento di formazione del piano per insediamenti produttivi si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Il piano per insediamenti produttivi potrà risultare in attuazione anche di strumenti urbanistici generali antecedenti alla legge regionale 56/77 citata e ad essa non aggiornati, purché le aree in oggetto risultino con destinazioni conformi in tutto o in parte a strumenti urbanistici generali anche solo adottati ai sensi della sopraddetta legge regionale 56/77. In tale ipotesi il piano delle aree suddette, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 marzo 1980

VIGLIONE

(4191)

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1980, n. 12.
Bilancio di previsione per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 19 *marzo* 1980)

(*Omissis*).

(4192)

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1980, n. 13.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 12 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa, adottati dalla regione Piemonte nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Piemonte con la legge 29 dicembre 1971, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

L'atto amministrativo emanato da altra regione, alla quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla regione Piemonte, anche se l'atto medesimo spieghi effetti nel territorio di quest'ultima.

Art. 2.
Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa deve essere calcolata in base alla popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.
Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito c/c postale.

Art. 4.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.
Mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.
Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento della infrazione.

Art. 7.
Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertamenti, al presidente della giunta regionale il quale applicherà le sanzioni amministrative, con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dalle norme statali che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, n. 2 e n. 3, del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data della notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.

Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 11.

Norme abrogate

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 12.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Le tasse sulle concessioni regionali sono regolate, per quanto non previsto dalle norme della presente legge, dalle disposizioni legislative relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Art. 13.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 marzo 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

(4193)

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1980, n. **14.**

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al primo e quinto comma dell'art. 9, al primo, quarto e quinto comma degli articoli 12 e 14, nonchè al secondo comma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli articoli 63, secondo comma, lettera C), e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle camere di commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato, di cui al primo e quinto comma dell'art. 9, al primo, quarto e quinto comma degli articoli 12 e 14, nonché al secondo comma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli articoli 63, secondo comma, lettera *C*), e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle camere di commercio, si applicano le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione regionale per l'artigianato avrà sede presso l'amministrazione regionale che provvederà, dalla stessa data, ad apprestare i necessari servizi di segreteria ed assumerà a suo carico tutte le spese di funzionamento e per il relativo personale.

Art. 3.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvede a reperire ed organizzare, in ogni capoluogo di provincia, la sede delle commissioni provinciali per l'artigianato, apprestando i necessari servizi di segreteria.

Le spese per il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e per il personale di segreteria sono a carico della Regione a partire dalla data di effettivo insediamento nella loro sede.

Art. 4.

Entro la data di cui al primo comma dell'articolo precedente la Regione assume l'esercizio delle funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciali e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, nonché quelle di certificazione relative all'albo.

La giunta regionale è autorizzata a definire, anche a mezzo di apposite convenzioni, accordi con le camere di commercio, sia per quanto connesso alle operazioni di trasferimento delle attività di cui alla presente legge compreso l'utilizzo sia del personale camerale, sia per l'eventuale coordinamento con le competenze camerali in materia di registro ditte.

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento e per lo svolgimento delle conseguenti attività delle commissioni regionale e provinciali per l'artigianato, si provvede, per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al cap 1900 dello stato di previsione della spesa di ciascun anno finanziario.

Agli oneri derivanti dal reperimento della nuova sede delle commissioni regionale e provinciali per l'artigianato, nonché dall'organizzazione dei necessari servizi di segretria, si provvederà con gli stanziamenti iscritti nel bilancio in corrispondenza della

voce beni e servizi dell'area di attività «organizzazione istituzionale e decentramento», i quali presentano sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 marzo 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. **15**.

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di centro di formazione professionale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Verzuolo, via Don Orione n. 37, di proprietà dei signori Peirano Giovanni e Peirano Roberto, da destinare a sede di attività regionali, al prezzo di L. 335.000.000.

La giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, valutato in lire 335.000.000, si farà fronte con lo stanziamento del cap. 1000 del bilancio per l'esercizio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 marzo 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. **16**.

Modificazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con quello della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In via transitoria, fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, di cui all'art. 15 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale, di maestra di scuola elementare, di educatore specializzato, di laurea in pedagogia, in lettere, in filosofia o in medicina; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di infermiere professionale, di ostetrica diplomata, di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti o autorizzati dalle Regioni o comunque di diploma di scuola media superiore.

Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, ferme restanto le preferenze di cui alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, costituisce titolo preferenziale di frequenza di corsi professionali istituiti o autorizzati dalle regioni per la formazione del personale educativo degli asili-nido con il superamento del relativo esame.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 marzo 1980

VIGLIONE

(4194)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801670)